

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1275

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n.
136, recante disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate"

febbraio 2014
n. 101



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1275**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 10 dicembre 2013, n.
136, recante disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate"

febbraio 2014
n. 101

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	25
Articolo 1, comma 1 <i>(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 1, comma 1-bis <i>(Studi epidemiologici relativi alle contaminazioni nelle aree della regione Campania)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 1, commi 2-6-sexies <i>(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 2, commi 1-4-ter, 5 e 6 <i>(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 2, commi 4-quater - 4-octies <i>(Esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni delle regioni Campania e Puglia)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 2, comma 5-bis <i>(Quota del Fondo unico di giustizia per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 2-bis <i>(Disposizioni per garantire trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 3, comma 1 <i>(Combustione illecita di rifiuti)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 3, commi 2-2-quater <i>(Impiego delle FFAA in operazione di controllo del territorio per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale)</i> Scheda di lettura.....	79

Articolo 3, comma 2-quinquies <i>(Interventi per la flotta aerea del Corpo forestale dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 4 <i>(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 5, commi 1-3 <i>(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 5, comma 4 <i>(Contribuzione previdenziale per il personale preposto alla gestione di alcuni impianti di collettamento e depurazione in Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 5, comma 5 <i>(Proroga di gestioni commissariali di talune emergenze ambientali)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 6 <i>(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 8 <i>(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 9 <i>(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	145

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)

Il **comma 1** disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione. Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. In ragione di un emendamento **approvato dalla Camera dei deputati**, le indagini in questione sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania

Articolo 1, comma 1-bis

(Studi epidemiologici relativi alle contaminazioni nelle aree della regione Campania)

Il **comma 1-bis - inserito dalla Camera** - prevede l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico "Sentieri", relativo ai siti di interesse nazionale campani ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento ed il potenziamento dei medesimi studi epidemiologici, relativi alle contaminazioni delle aree della regione Campania, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili.

Articolo 1, commi 2-6-sexies

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)

Il **comma 2** consente la collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari,

dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare; **ad essi un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha aggiunto il Corpo delle capitanerie di porto.** Nello svolgimento delle indagini tecniche sarà possibile avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania; **ad essi un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha aggiunto gli enti di ricerca pubblici.**

La Camera dei deputati, con una modifica introdotta in prima lettura, ha anche previsto che l'Istituto nazionale di economia agraria conduca un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1. Tale attività, in virtù di un **emendamento introdotto alla Camera**, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'Istituto a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'accesso ai terreni privati da parte degli enti preposti alle indagini è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri "politiche agricole e alimentari" e dal Comando carabinieri "per la tutela della salute".

I **commi 3 e 4** stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni:

- il primo obbligo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità;
- il secondo obbligo riguarda i privati, titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine. In virtù di un **emendamento introdotto alla Camera** i suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni, tanto più che la stessa Camera ha esteso la platea dei soggetti passivi della norma anche ai titolari dei diritti di proprietà.

Il **comma 4** prevede, inoltre, che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari, tali terreni siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi che saranno definiti con i decreti interministeriali. Un ulteriore vincolo, a carico del titolare che si opponga alla concessione dell'accesso o a cui sia imputabile l'impossibilità di accesso, discende da **un'inserzione della Camera dei deputati volta ad introdurre un comma 6-bis**, secondo la quale il titolare in questione è interdetto all'accesso di finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per 3 anni.

La revoca dell'indicazione dei terreni, tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma a colture diverse, può essere disposta in due casi: dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle

indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare; su domanda dei soggetti interessati che - in virtù della **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** - devono dimostrare che sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.

Il **comma 5** prevede la presentazione di una relazione che deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. La **Camera dei deputati ha modificato** il testo originario del decreto-legge, prevedendo che la proposta si articoli anche **sui tempi e sui costi** relativi ai terreni **e alle acque di falda** (sempre se indicati come prioritari dalla medesima direttiva); inoltre, **entro trenta giorni potranno essere indicati altri terreni da sottoporre alle indagini tecniche, tra quelli inclusi nella regione Campania e destinati all'agricoltura; con un ulteriore emendamento, la Camera ha precisato che tale inclusione potrà riguardare anche terreni utilizzati ad uso agricolo anche temporaneo, negli ultimi vent'anni. Una** seconda relazione, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

A conclusione dell'attività di mappatura, il **comma 6** stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti ministeriali, si addiende ad indicazioni prescrittive in ordine alla destinazione di determinati fondi. Per la **modifica apportata dalla Camera dei deputati**, ciò avviene anche **tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.** I decreti porranno le seguenti prescrizioni: indicazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; con **un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, la diversità di tali colture sarà indicata in considerazione delle loro capacità fitodepurative; indicazione dei terreni della regione Campania che sono inoltre destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. **La Camera dei deputati ha modificato il testo contemplando la possibilità per cui, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni: in tal caso, con i decreti in questione possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto. Sulla base di tali ulteriori indagini, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni.**

La Camera dei deputati ha poi introdotto i commi da 6-ter a 6-sexies, in base ai quali: i terreni oggetto della destinazione prescritta sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; non si applica il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione

finanziaria aventi ad oggetto autovetture per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, coinvolte nelle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania; **la regione Campania** potrà approvare, sentite le organizzazioni di categoria, un programma di incentivazione per la produzione di colture *no food*; un regolamento ministeriale porrà parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.

Articolo 2, commi 1-4-ter, 5 e 6

(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania)

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camere dei deputati**, disciplina l'istituzione un Comitato Interministeriale e di una Commissione (**commi 1-2**), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (**comma 4**) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (**comma 5**).

Sulla composizione del Comitato e della Commissione, nonché sulle relative finalità e attività hanno inciso **alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati**, nel senso di un allargamento ad altri componenti e di un'estensione delle finalità (interventi di prevenzione del danno ambientale, interventi di monitoraggio di radiazioni nucleari e interventi di monitoraggio anche nelle acque di falda e nei pozzi). **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, da un lato, sono stati introdotti specifici obblighi di pubblicità dei dati già acquisiti e delle informazioni circa l'attività del Comitato interministeriale e, dall'altro, è stata prevista la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale (**comma 4-bis**). **Ulteriori disposizioni approvate presso la Camera dei deputati**, la cui disciplina sarà definita con successivo regolamento, riguardano gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (**comma 4-ter**).

Articolo 2, commi 4-quater-4-octies

(Esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni delle regioni Campania e Puglia)

I **commi da 4-quater a 4-octies - inseriti dalla Camera** - prevedono lo svolgimento di esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni della regione Campania e l'offerta di omologhi esami alla popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

Articolo 2, comma 5-bis

(Quota del Fondo unico di giustizia per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania)

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevede che una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania.

Articolo 2-bis

(Disposizioni per garantire trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, individua nel Prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse

all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania.

A supporto dell'attività del Prefetto, è previsto operi una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, appositamente istituita presso la medesima prefettura, secondo funzioni e composizione da definirsi con decreto del ministro dell'interno, entro le risorse di quel ministero e senza maggiori oneri.

Il citato decreto ministeriale - sottoposto a previo esame consultivo parlamentare - provvede anche alla istituzione di un Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il medesimo ministero dell'interno, quale raccordo (non stabile) operativo con gli uffici già esistenti.

L'articolo altresì stabilisce che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, siano effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia

Si prevede inoltre la tracciabilità dei flussi finanziari e le costituzione presso la Prefettura di un di elenco di fornitori non a rischio di tale infiltrazione (cd. *white list*).

Articolo 3, comma 1 *(Combustione illecita di rifiuti)*

L'**articolo 3** affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. *terra dei fuochi* (la nota porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice ambientale) di una specifica figura di reato - relativa alla "combustione illecita di rifiuti" - attualmente assente dall'ordinamento.

Il comma 1 del nuovo articolo 256-bis introduce, in particolare, nel Codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso "*da chiunque*") il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (art. 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita. Stante il limite massimo di pena, per il reato di cui all'articolo 256-bis è quindi ammessa, ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale la custodia cautelare in carcere.

L'articolo 256-bis prevede tre circostanze aggravanti.

Se la combustione illecita:

- riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1);
- avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata la pena è aumentata di un terzo (comma 3);
- è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge n. 225 del 1992, la pena è aumentata (comma 4); non essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo.

Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre:

- analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati "*per la commissione dei delitti di cui al comma 1*" ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede.
- la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o complice dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.

Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede infine che - se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali - si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche alla formulazione del nuovo articolo 256-*bis* introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento. In particolare è stata prevista la sussistenza del delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'articolo citato se è appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in qualsiasi tipo di area (sopprimendo il riferimento alle sole aree non autorizzate) ed è stato stabilito per chi commette il reato di combustione illecita di rifiuti, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica. Le sanzioni previste dal comma 1 del citato articolo 256-*bis* sono state estese anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo Codice dell'Ambiente, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti. E' stata poi apportata una modifica di coordinamento ai commi 3 e 4 del predetto articolo 256-*bis* sostituendo le parole "*delitti*" e "*fatti*" rispettivamente con le parole "*delitto*" e "*fatto*". E' stato inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 256-*bis* prevedendo una responsabilità per omessa vigilanza (sugli autori del reato) a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività illecita organizzata. A tali soggetti si applicano altresì sanzioni amministrative interdittive

(interdizione dell'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattazione con la P.A., esclusioni e revoca da finanziamenti, sussidi, ecc.). La Camera è inoltre intervenuta sul comma 4 del nuovo articolo 256-bis prevedendo un aumento di pena di un terzo (e non fino ad un terzo come nel testo originario del decreto legge) per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in territori già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché sul comma 5 ridisciplinando l'obbligo di confisca dei mezzi di trasporto dei rifiuti oggetto dei roghi illeciti. Ancora con riferimento al comma 5 si è sostituita la locuzione "*compartecipe del reato*" con quella di "*concorrente nel reato*".

Articolo 3, commi 2-2-quater

(Impiego delle FFAA in operazione di controllo del territorio per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale)

Il **comma 2, come modificato dalla Camera dei Deputati**, prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 264, della legge di stabilità per il 2014, si avvalgano di personale militare delle forze armate - nel numero massimo di 850 unità- posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

Il **comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei Deputati**, specifica che, nel corso delle predette operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Il **comma 2-ter, introdotto dalla Camera dei Deputati**, stabilisce che il richiamato personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.

Il **comma 2-quater, introdotto dalla Camera dei Deputati**, riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2, una indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, determinata con decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, che non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Il **comma 2-quater.1, introdotto dalla Camera dei Deputati durante l'esame in Assemblea**, stabilisce che ai fini dell'attuazione del comma 2, venga trasmesso dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie recate dalla legge di stabilità per il 2014 per l'impiego delle FFAA e di polizia nel

controllo del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3, comma 2-quinquies
(Interventi per la flotta aerea del Corpo forestale dello Stato)

La Camera dei deputati ha poi aggiunto all'articolo 3 il comma 2-quinquies, aumentando di 2.5 milioni di euro, a partire dal 2014, lo stanziamento annuo per il Programma “Interventi per soccorsi” della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, al fine di agevolare le indagini tecniche da parte degli enti indicati dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge in conversione, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola.

Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

L’articolo 4 integra – con un comma 3-ter - l’articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Tale disposizione, nella formulazione previgente prevedeva che, quando esercita l’azione penale nei confronti di un dipendente pubblico, il pubblico ministero informa dell’imputazione l'autorità presso cui l'impiegato presta servizio¹. Il pubblico ministero invia l’informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti per i quali è previsto il predetto obbligo di comunicazione è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-bis). Il comma 3-ter in questione stabilisce che il PM, quando esercita l’azione penale per reati ambientali ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale:

- debba informare, con il Ministero dell’ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest’ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente;
- debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l’azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare;

¹ Analoga comunicazione va data al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in relazione a loro dipendenti (comma 1). Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato (comma 2). Se l'azione penale è esercitata per un reato che ha cagionato un danno erariale, il PM informa il procuratore generale presso la Corte dei conti (comma 3).

- Il terzo periodo del comma 3-ter prevede che il PM, nell'informare l'autorità amministrativa, indichi le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati in questione sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate diverse modifiche all'articolo in commento. In particolare è stato modificato il nuovo comma 3-ter del citato articolo 129, al fine di precisare, che il PM è tenuto alla comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla Regione non solo quando l'esercizio dell'azione penale riguardi reati previsti dal Codice dell'ambiente o dal codice penale, ma anche quando si tratti di reati previsti da leggi speciali, sempre che gli stessi comportino un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente. Un'ulteriore modifica è intervenuta sul terzo periodo del citato comma 3-ter, sopprimendo il richiamo alla possibile custodia cautelare dell'indagato. Infine è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 3-ter, per specificare che, nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell'ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

Articolo 5, commi 1-3

(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)

L'articolo 5 proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania (**comma 1**); disciplina composizione, funzionamento e trattamento economico dell'UTA (**comma 2**); dispone (**comma 3**) che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità (di cui al decreto-legge n. 35 del 2013), per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

Articolo 5, comma 4

(Contribuzione previdenziale per il personale preposto alla gestione di alcuni impianti di collettamento e depurazione in Campania)

Il **comma 4** dell'**articolo 5** specifica che continuano ad essere effettuati al fondo generale dei lavoratori dipendenti dell'INPS i versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto dal commissario delegato, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

Articolo 5, comma 5

(Proroga di gestioni commissariali di talune emergenze ambientali)

L'articolo 5, comma 5, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali concernenti la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 5 al fine di prevedere:

- l'ulteriore differimento fino al 31 Dicembre 2015 della proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno;
- l'autorizzazione del Commissario straordinario per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno ad avvalersi del personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012 (pari a 21 unità);
- un decreto del Ministro dell'Ambiente per disciplinare le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno.

A copertura degli oneri derivanti dalla proroga si dispone l'utilizzo delle risorse già previste per le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel comma, **nonché di quelle previste per la struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, che ha inoltre indicato come limite di spesa il complesso di tali risorse.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico)

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, e a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono ai commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'articolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di: ridurre da sei a cinque il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (lett. 0a); disciplinare l'utilizzo delle risorse e le competenze per l'effettuazione, a decorrere dal 2015, di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, stabilendo innanzi tutto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrino ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse (comma 1-*bis*); escludere le spese effettuate dalle regioni per la realizzazione dei predetti interventi dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità (comma 1-*ter*).

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A. Al comma 1, la lettera **0a**), **inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** prevede che, ai fini della predisposizione del cd. piano industriale, siano valutate anche le osservazioni pervenute da parte degli enti locali

La lettera a), modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del c.d. "piano industriale"; **tale lettera è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** al fine di prevedere l'approvazione dei predetti piani con DPCM, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei rispettivi Ministeri (quello dell'ambiente per il piano

c.d. ambientale; quello dello sviluppo economico per il piano c.d. industriale). Vengono conseguentemente introdotte disposizioni volte a disciplinare i termini per la formulazione delle citate proposte. Un'ulteriore modifica della procedura di approvazione del c.d. piano ambientale, riguarda l'introduzione del parere del Ministro della Salute sulla proposta del Ministro dell'ambiente per l'emanazione del citato D.P.C.M. di approvazione del piano.

La lettera b) incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.; costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A. Ulteriori disposizioni di cui alle lett. c), d) ed f) sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e).

La lett. d) è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di aumentare dal 70 all'80% la quota delle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, per le quali, alla data di approvazione del piano "ambientale", siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperarle. Nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata dalla lett. e) sono stati invece ridotti i termini per l'espressione dei pareri della Commissione VIA sulla valutazione di impatto ambientale o sulla verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*) alla procedura medesima. **La Camera dei deputati ha integrato il disposto della lettera e) del comma 1** nella parte in cui disciplina l'iter da seguire nei casi di motivato dissenso di alcune amministrazioni, aggiungendo alle amministrazioni citate anche quelle preposte alla tutela sanitaria.

La **lettera f)** aggiunge un comma 9-*bis* all'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire l'inapplicabilità delle sanzioni speciali (previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012) durante la gestione commissariale, al verificarsi di determinate condizioni.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera g) del comma 1 in merito alle misure finalizzate a porre il costo del risanamento ambientale a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata.

La nuova disciplina attribuisce al commissario straordinario il potere, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare le somme per il risanamento.

Nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, è attribuito al commissario il potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale. In particolare il commissario può, alla luce di quanto previsto in materia dal codice civile:

offrire le nuove azioni in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute

□ oppure collocare l'aumento di capitale presso terzi, nel rispetto del diritto di prelazione dei soci della società, nel caso non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

La nuova disciplina precisa che le azioni di nuova emissione possano essere liberate soltanto mediante conferimenti in denaro. Inoltre, al fine di garantire che le risorse siano effettivamente destinate dall'impresa soggetta a commissariamento all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria, si specifica che i sottoscrittori delle nuove azioni devono "impegnarsi" in tal senso nei confronti dell'impresa stessa nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.

Rispetto al testo iniziale del decreto, che prevede (in caso di mancato trasferimento, da parte del titolare dell'impresa, delle somme necessarie agli interventi di risanamento ambientale) il trasferimento al commissario – su sua richiesta - delle somme sequestrate in sede penale, è precisato, nel nuovo comma 11-*quinquies*, che tale trasferimento interviene se non è possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento e comunque entro il 31 dicembre 2014.

Le modifiche apportate in sede referente riguardano, inoltre, la specificazione secondo la quale, nei casi di impresa esercitata in forma societaria, si fa riferimento ai procedimenti penali a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori - che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. Al proscioglimento da tali reati, così come già previsto nel decreto legge, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente - l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

Articolo 8

(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'art. 7 del presente

decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 8 è **stato modificato in più punti da parte della Camera dei deputati** al fine di prevedere che le attività di rimozione dei rifiuti possano essere svolte direttamente dal Commissario assicurando comunque la comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente.

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - dell'art. 2-*quinquies* è volto ad assicurare l'informazione del pubblico su tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal citato articolo. Viene infatti prescritto che tutti gli interventi e le operazioni citati devono esser documentati e facilmente rintracciabili sul sito *web* del Ministero dell'ambiente.

Il comma 4-ter - inserito dalla Camera - dell'articolo 2-*quinquies* prevede l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico "Sentieri", relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento ed il potenziamento dei medesimi studi epidemiologici, relativi alle contaminazioni delle aree della regione Puglia, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.

Articolo 9

(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria)

Il **comma 1** riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva. In caso di reclamo avverso il decreto del tribunale che ha deciso il ricorso per l'impugnazione degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria, nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, si prevede la proroga del programma del Commissario straordinario. Sempre nelle more del definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della validità degli atti di liquidazione, ed in particolare in pendenza del citato reclamo, viene inoltre attribuito ai commissari straordinari il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di

gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.

Grazie al **comma 2** tali previsioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse, sotto la supervisione del Ministro competente, di cui al decreto-legge n. 347/2003 (nota come “legge Marzano”).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. **Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.**

L'articolo regola le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono² essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6).

In particolare, il **comma 1** disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.

Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ai seguenti enti:

- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- Istituto superiore di sanità (ISS);
- Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania.

Con una [direttiva interministeriale](#) adottata dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.

Con riguardo all'attività di monitoraggio, per la mappatura del territorio, il Ministero dell'ambiente ha avviato dal 2012, il progetto [MIAPI](#) (monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate), finalizzato alla realizzazione delle carte del

² In ragione del grave fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, che ha portato alla generalizzazione della locuzione "Terra dei fuochi" - utilizzata per la prima volta nel 2003 nel Rapporto Ecomafie 2003 curato da "Legambiente" - per indicare il territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta interessato dai gravi effetti ambientali e sanitari provocati dagli sversamenti e interramenti illegali di rifiuti tossici e scorie industriali ed ospedaliere. Si tratta di un fenomeno risalente, i cui effetti furono evidenziati nel corso dell'audizione del collaboratore di giustizia Schiavone nel 1997 presso la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la quale ne fece oggetto di una serie di [relazioni](#) già in quella legislatura; nella scorsa legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha dedicato specifica attenzione alla vicenda in un capitolo della relazione territoriale approvata con riguardo alla Campania (Doc. XXIII, n. 19). Nella legislatura in corso, l'Assemblea della Camera ha approvato, nella seduta del 5 novembre 2013, le mozioni Di Maio n. 1-00150, Labriola n. 1-00171, Migliore n. 1-00198, Antimo Cesaro n. 1-00211, Formisano e Piscicchio n. 1-00228, Russo n. 1-00229, Grimoldi n. 1-00231 e Speranza n. 1-00233, concernenti iniziative per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, con particolare riferimento alla situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi. La 13^a Commissione ambiente del Senato ha svolto un ciclo di audizioni informali e ha svolto un sopralluogo conoscitivo, nel mese di ottobre, nell'ambito dell'esame dell'affare sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l'area delle province di Napoli e di Caserta (atto n. 128). Da ultimo, l'VIII Commissione (ambiente) della Camera ha discusso la risoluzione Iannuzzi 7-00145 sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, nel cui ambito è stato svolto un ciclo di audizioni informali.

rischio e basato su nuovi sistemi di acquisizione che rendono possibile individuare anomalie magnetiche fino ad una profondità di 20 metri dal piano campagna, potendo, così, individuare fusti interrati o qualunque altro contenitore metallico al cui interno siano stati occultati materiali nocivi per la salute.

Secondo quanto contenuto nella relazione tecnica, il progetto, allo stato, prevede una copertura parziale del territorio della cosiddetta “Terra dei fuochi”, che sarà possibile completare con una maggiore spesa di 3 milioni di euro.

Tale importo trova rispondenza nella previsione di cui al comma 6 dell’articolo 2, in base alla quale agli oneri derivanti dallo svolgimento delle indagini si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania (POR) 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati. Tali risorse, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, possono essere quindi riutilizzate per il progetto MIAPI.

In ragione di un emendamento **approvato dalla Camera dei deputati**, le indagini in questione sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.

Articolo 1, comma 1-bis

(Studi epidemiologici relativi alle contaminazioni nelle aree della regione Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-bis - inserito dalla Camera - demanda all'Istituto superiore di sanità l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico "Sentieri", relativo ai siti di interesse nazionale campani ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento ed il potenziamento dei medesimi studi epidemiologici, relativi alle contaminazioni delle aree della regione Campania, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - dall'Istituto superiore di sanità con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania, secondo gli indirizzi e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si ricorda che una norma identica a quella di cui al **comma 1-bis** è posta con riguardo alle aree della regione Puglia **dal comma 4-ter - anch'esso inserito dalla Camera - dell'articolo 8** del decreto in esame.

Lo studio "Sentieri" riguarda l'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali, attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN).

Articolo 1, commi 2-6-sexies

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, **del Corpo delle capitanerie di porto**, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici **ed enti di ricerca** pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. **In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare.** Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.

Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

3. *Identico.*

4. I titolari di diritti **di proprietà e di diritti** reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini **dirette** di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. **Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni.** Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia **stata posta in essere la bonifica o sia**

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole,

stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.

5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, **sui tempi e sui costi** relativi ai terreni **e alle acque di falda** indicati come prioritari dalla medesima direttiva. **Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei** successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano **con le medesime modalità di cui al primo periodo una** relazione **riguardante i** restanti terreni oggetto dell'indagine.

6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al **terzo** periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,

Testo del decreto-legge

alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, **anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002**, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse **in considerazione delle capacità fitodepurative**. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a **determinate** produzioni agroalimentari. **Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo.**

6-bis. Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania.

6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli *standard* di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185».

Il **comma 2** consente agli enti di cui al comma 1 di avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare; **ad essi un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha aggiunto il Corpo delle capitanerie di porto.** Nello svolgimento delle indagini tecniche gli enti di cui al comma 1 possono, altresì, avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania; **ad essi un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha aggiunto gli enti di ricerca pubblici.**

La Camera dei deputati, con una modifica introdotta in prima lettura, ha anche previsto che l'Istituto nazionale di economia agraria conduca un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Tale attività, in virtù di un **emendamento introdotto alla Camera** in ragione del parere espresso dalla quinta Commissione, avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'Istituto a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'accesso ai terreni privati da parte degli enti preposti alle indagini è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri "politiche agricole e alimentari" e dal Comando carabinieri "per la tutela della salute".

I **commi 3 e 4** stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni:

- il primo obbligo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità;
- il secondo obbligo riguarda i privati, titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine. In virtù di un **emendamento introdotto alla Camera** i suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni, tanto più che la stessa Camera ha esteso la platea dei soggetti passivi della norma anche ai titolari dei diritti di

proprietà³. Tale obbligo - che limita la piena disponibilità del bene e pare dovere essere considerato alla luce dell'articolo 42 della Costituzione, che consente limiti alla proprietà privata per assicurarne la funzione sociale - è simile a quanto previsto in materia di scarico di acque dell'art. 129 del d.lgs. 152/2006 (anche se qui soggetto passivo è il titolare dello scarico)⁴. Tale potere pare ricollegabile a possibili violazioni amministrative/penali in materia e sembra comunque derivare dal generale potere riconosciuto ex articolo 13 della legge n. 689 del 1981. Tale norma prevede, al comma 1, che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora (in cui rientra un terreno agricolo), a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; *trattandosi di previsione ricognitiva di vincoli che discendono dall'articolo 14 Cost., è da ritenersi che anche del comma in commento debba darsi la medesima interpretazione, costituzionalmente orientata.*

Il **comma 4** prevede, inoltre, che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari, tali terreni siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi che saranno definiti con i decreti interministeriali di cui al primo periodo del comma 6. Un ulteriore vincolo, a carico del titolare che si opponga alla concessione dell'accesso o a cui sia imputabile l'impossibilità di accesso, discende dal **comma 6-bis introdotto dalla Camera dei deputati**, secondo cui il titolare in questione è interdetto all'accesso di finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per 3 anni.

La revoca dell'indicazione dei terreni, tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma a colture diverse, può essere disposta in due casi:

³ Si sarebbe potuto ritenere esaustivo il riferimento al possesso (come apparenza dell'esercizio delle facoltà sia inerenti alla proprietà, sia inerenti agli altri diritti reali). Ma poiché, nel testo originario del decreto legge, già si faceva riferimento ai diritti reali di godimento - che si intendono diritti reali su cosa altrui come l'enfiteusi, il diritto di superficie, l'usufrutto, il diritto reale d'uso, il diritto reale di abitazione e le servitù - la Camera ha ritenuto opportuno precisare che l'obbligo di consentire l'accesso ai terreni sussiste anche in capo ai proprietari (e, per l'effetto, a coloro che versano in regime di detenzione riconoscendo il diritto maggiore di questi). Tra l'altro, alla fine dell'ultimo periodo del comma 2 si fa riferimento all'"accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati".

⁴ Il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. La disposizione prevede che l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare;
- con decreti dei citati Ministri, su domanda dei soggetti interessati che - in virtù della **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** - devono dimostrare che sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni (e non più, invece, devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare).

Si fa presente che con la legge finanziaria regionale per il 2013 della regione Campania (art. 1, comma 56, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5) è stata promossa l'istituzione di un marchio di qualità sanitaria, ambientale, agroalimentare e dell'allevamento, per realizzare un sistema certificato di salute dei prodotti e dei processi di produzione agroalimentare. Il sistema dei marchi interesserà, in una prima fase di carattere sperimentale, la provincia di Caserta, e coinvolgerà le Asl, le Aziende sanitarie locali ed i Comuni che ricadono nei territori interessati. La certificazione sarà rilasciata dalle Asl competenti, di concerto con i centri scientifici ed universitari della regione e sarà su base volontaria per le imprese.

Il **comma 5** prevede la presentazione, da parte dagli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute.

La prima relazione, presentata, entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. La **Camera dei deputati ha modificato** il testo originario del decreto-legge, prevedendo che la proposta si articoli anche **sui tempi e sui costi** relativi ai terreni **e alle acque di falda** (sempre se indicati come prioritari dalla medesima direttiva); inoltre, **entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, potranno essere indicati altri terreni da sottoporre alle indagini tecniche, tra quelli inclusi nella regione Campania e destinati all'agricoltura; con un ulteriore emendamento, la Camera ha precisato che tale inclusione potrà riguardare anche terreni utilizzati ad uso agricolo anche temporaneo, negli ultimi vent'anni.**

La seconda relazione, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

A conclusione dell'attività di mappatura, il **comma 6** stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministeri, si addivene ad indicazioni prescrittive in ordine alla destinazione di determinati fondi. Per la **modifica apportata dalla Camera dei deputati**, ciò avviene **anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002**, il quale stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare: **si accoglie così la condizione espressa dalla XIII Commissione della Camera**, volta a "basare l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare su un completo approfondimento delle ricadute che, in concreto, hanno i contaminanti sulle specifiche colture o attività agricole in atto e sui prodotti alimentari da esse derivanti, evitando che la delimitazione dei terreni non idonei sia effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio". In tal modo si soddisfa la necessità di valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, mediante l'applicazione integrale del regolamento della Comunità europea.

Il decreti porranno le seguenti prescrizioni:

- indicazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la diversità di tali colture sarà indicata in considerazione delle loro capacità fitodepurative;
- indicazione dei terreni della regione Campania che sono inoltre destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.

La Camera dei deputati ha modificato il testo contemplando la possibilità per cui, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni: in tal caso, con i decreti in questione possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto. Sulla base di tali ulteriori indagini, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni.

La Camera dei deputati ha poi introdotto il comma 6-ter, per il quale i terreni oggetto della destinazione prescritta sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. La Camera dei deputati ha anche precisato che il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il comma 6-quater, il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture – previsto (dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015) per le amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico della P.A., per le Autorità indipendenti e Consob dall'articolo 1, co. 143, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) – per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle Amministrazioni statali coinvolte nelle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania.

Per il comma **6-quinquies**, **la regione Campania**, al termine degli adempimenti previsti dall'articolo, potrà approvare, sentite le organizzazioni di categoria, un programma di incentivazione per la produzione di colture *no food*, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo regolati secondo le modalità⁵ previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del 31 maggio 2011 n. 88.

Per il comma **6-sexies**, viene inserito un comma *4-bis* all'art. 166 (*Usi delle acque irrigue e di bonifica*) del Codice dell'ambiente: esso prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca, per la definizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione sui criteri e sulle norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, considerando anche

⁵ Si tratta di un atto che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di defianziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

gli *standard* di qualità relativi alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, di cui al d.lgs.30/2009, e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

In tal modo, la Camera ha inteso richiamare il contesto europeo di riferimento, circa le modalità con cui effettuare la classificazione a valle della quale si possa escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere; la lacuna della normativa nazionale - in ordine alla differenziazione tra acque irrigue e acque potabili - ha reso indispensabile questa precisazione, visto che "*è capitato alla magistratura di dovere constatare che alcuni dei pozzi sequestrati durante le operazioni degli ultimi mesi avevano acque che in realtà sarebbero state compatibili con quelle trovate nelle acque minerali, a differenza di altre che erano realmente inquinate*"⁶.

⁶ V. intervento in discussione generale del deputato Manfredi.

Articolo 2, commi 1-4-ter, 5 e 6

(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di **prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale**, monitoraggio, **anche di radiazioni nucleari**, tutela e bonifica nei terreni, **nelle acque di falda e nei pozzi** della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e **dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato.** Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, **previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato**, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, **nelle acque di falda e nei pozzi**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

della regione Campania come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania, **nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010.** Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. **La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, **ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.** La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, **nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,** adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. **La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti.** Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma. **Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.**

4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.

4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei

5. All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, **nell'anno 2014**, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma **sono** integrate con **quelle** finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fondi strutturali europei 2014-2020.

europei 2014-2020 **concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

(omissis)

6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, **commi 1, 5 e 6**, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di **3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.**

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, disciplina l'istituzione un Comitato Interministeriale e di una Commissione (commi 1-2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5).

In particolare, il **comma 1** istituisce un Comitato interministeriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché nei terreni dedicati solo a determinate produzioni agroalimentari (si tratta dei terreni indicati nei decreti interministeriali di cui al comma 6 dell'articolo 1).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state estese le azioni e gli interventi contemplati dal medesimo comma e quelle contemplate nel successivo comma 2 (vale a dire quelli che il Comitato interministeriale e la Commissione, prevista nel comma 2, devono individuare nei succitati terreni della Campania) anche alle acque di falda e ai pozzi.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte modifiche al comma 1, volte a prevedere che gli indirizzi da emanare facciano riferimento anche alle azioni e agli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, nonché ad includere tra gli interventi succitati anche quelli di monitoraggio di radiazioni nucleari.

Il Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, è composto:

- dal Ministro per la coesione territoriale;
- dal Ministro dell'interno;
- dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- dal Ministro della salute;
- dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- dal Presidente della regione Campania.

La Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura, ha modificato il comma 1, al fine di integrare la composizione del Comitato interministeriale, includendo tra i suoi membri anche il Ministro della difesa e prevedendo che il Presidente della Regione Campania non sia un componente del Comitato, ma partecipi di diritto ai lavori del Comitato medesimo.

Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione prevista dal successivo comma 2.

Il **comma 2** istituisce una Commissione, operante sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, **nelle acque di falda e nei pozzi (secondo una modifica, sopra illustrata, inserita da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura)** della regione Campania di cui al citato comma 6 dell'articolo 1.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da emanarsi entro

trenta giorni dall'adozione del primo decreto di individuazione dei terreni di cui al comma 6 dell'articolo 1, ossia il decreto in cui sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse.

La Commissione, presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta da un rappresentante per ciascuno dei ministeri componenti del Comitato interministeriale e per la regione Campania.

Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura, ha integrato il disposto del comma 2, prevedendo, in primo luogo, che tale Commissione possa avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali, a cui però non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti. In secondo luogo ha previsto che siano inclusi tra i membri della citata Commissione anche:

l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse;

il Commissario delegato per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, individuato dall'art. 11 dell'O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891, nella persona del dott. Mario Pasquale De Biase.

Sempre la Camera dei deputati ha modificato il comma 2, prevedendo che prima della costituzione della Commissione si proceda alla valutazione e all'idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del Comitato interministeriale di cui al comma 1.

Il **comma 3** assegna le funzioni di segreteria del Comitato interministeriale e di supporto tecnico alla Commissione, ai Dipartimenti del Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** disciplina l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione istituita dal comma 2 del presente articolo. Il programma straordinario deve essere adottato entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale. Il coordinamento della realizzazione degli interventi ivi previsti è demandato alla Commissione, che si avvale degli enti incaricati di svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni (elencati al comma 1 dell'articolo 1).

L'attuazione del programma può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) ovvero con la nomina di un commissario

straordinario ai sensi dell'articolo 11 della [legge n. 400 del 1988](#) (tale seconda possibilità è stata oggetto di un **intervento soppressivo nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, come evidenziato anche nel prosieguo)

I CIS, istituiti dall'art. 6 del D.Lgs. 88/2011, sono principalmente finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dalle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) e sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali.

L'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca.

La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività intraprese.

La Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura ha modificato il comma 4 prevedendo che la Commissione succitata - nell'emanazione di un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati in precedenza – si avvalga anche dei seguenti soggetti:

- l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse;
- il Commissario delegato per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, individuato dall'art. 11 dell'O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891, nella persona del dott. Mario Pasquale De Biase.

Si fa notare che la modifica disposta dal comma 4 potrebbe essere ritenuta ultronea atteso che i soggetti di cui la Commissione può avvalersi sono membri della Commissione, in base alla modifica prevista al comma 2.

Con ulteriori modifiche al comma 4:

- si è disposto che la Commissione preveda, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative;

- si è eliminata la parte della disposizione che consente di realizzare il programma succitato anche attraverso la nomina di un commissario straordinario;
- è stato aggiunto un periodo ai sensi del quale le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica;
- è stato previsto che tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, siano individuate anche le società partecipate della regione che operano in tali ambiti;
- è stata prevista una relazione semestrale del Comitato interministeriale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili.

Il comma 4 bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente la costituzione di consigli consultivi della comunità locale, in cui sia garantita la presenza di rappresentanze di cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della Regione Campania, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione di Aarhus, resa esecutiva in Italia con la legge n. 108 del 2001⁷. I cittadini possono coadiuvare l'attività dei suddetti comitati consultivi inviando documenti, riproduzioni fotografiche e video. Si prevede, infine, che la regione Campania trasmetta le deliberazioni dei consigli consultivi della comunità locale alla Commissione per le ulteriori iniziative.

Il comma 4-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, approvi il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, già previsto dall'articolo 241 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#)⁸ (cd. Codice ambientale).

⁷ L. 16 marzo 2001, n. 108, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

⁸ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Si ricorda che l'articolo 241 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguarda il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e prevede che esso sia adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. Si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica di cui al comma 4, si provvede per il 2014 nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di verifica previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013⁹.

Si rammenta che l'articolo 4 del [decreto-legge n. 76 del 2013](#) ha introdotto misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento di una serie di interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno disposti nel medesimo decreto-legge n. 76¹⁰.

In particolare, il comma 1 dispone, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, che le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati (PON e POIN) devono avviare entro il 28 luglio 2013 le necessarie procedure atte a modificare i pertinenti programmi, sulla base della vigente normativa europea. Analogamente, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, il comma 2 dispone che, entro il medesimo termine del 28 luglio 2013, il Gruppo di Azione Coesione - istituito con il decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012 - provvede a determinare le rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure medesime¹¹.

⁹ D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99

¹⁰ L'operatività di tali interventi, concernenti l'occupazione giovanile e la lotta alla povertà nel Mezzogiorno - in quanto finanziati con la quota di cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali (di cui al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) destinata ai Programmi operativi nazionali 2007-2013 o al Piano di Azione Coesione - decorre appunto dalla data di perfezionamento degli atti di riprogrammazione dei Programmi operativi dei fondi strutturali e del Piano di Azione Coesione (comma 4).

¹¹ Delle rimodulazioni del Piano – che di fatto interessano il periodo 2013-2016 - si terrà conto ai fini della definizione della programmazione delle risorse per il successivo periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma 3 stabilisce che il Gruppo di Azione Coesione provveda, in accordo con le Amministrazioni interessate, alla verifica periodica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti eventuali rimodulazioni del Piano che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attività di monitoraggio medesima.

Le predette risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Con una modifica al primo periodo del comma 5 la Camera dei deputati ha precisato le modalità della copertura degli oneri per l'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4.

La Camera dei deputati ha approvato una modifica anche al secondo periodo del comma 5, che provvede all'integrazione delle risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica di cui al comma 4. Infatti il testo originario prevede che tali risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020. Con la suddetta modifica si specifica che:

- le risorse provenienti dai fondi strutturali europei debbano essere quelle concernenti la regione Campania;
- alle stessa possano aggiungersi quelle, relative alla medesima regione, rinvenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, come determinate con la delibera CIPE prevista dall'articolo 1, comma 8, della [legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2014)¹².

Tale comma dispone che entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) effettui con propria delibera la ripartizione tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità medesima, relativa al periodo di programmazione 2014/2020. Tale dotazione, si rammenta, è pari a 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015 e 1.000 milioni per l'anno 2016, mentre per gli anni successivi verrà determinata in sede di legge di stabilità annuale (nell'ambito delle complessive risorse di 54.810 milioni di euro disposte per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 dal comma 6 medesimo).

Il **comma 6** dispone che agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni campani agricoli contaminati, di cui all'articolo 1, commi 1, **5 e 6 (come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati)**, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2,9 milioni di euro nel 2014, si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del POR per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

¹² L. 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

La Camera dei deputati ha modificato il comma 6, elevando di 1 milione di euro (da 2,9 a 3,9 milioni) l'onere, per l'anno 2014, connesso all'effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura ed ha disciplinato la copertura del citato onere aggiuntivo di 1 milione di euro, prevedendo che vi si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del Programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.

La relazione tecnica afferma in proposito che sulla base dei dati a disposizione dei Ministeri competenti, a valere sul POR Campania per il periodo programmatorio 2007-2013, sulla linea di intervento relativa alle "bonifiche dei siti industriali e dei terreni contaminati, vi sono risorse utilizzabili per un importo di circa 2.977.000 euro che possono quindi essere riutilizzate – afferma sempre la relazione - per il [progetto MIAPI](#) (Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate del Paese) avviato nel corso del 2012-2013, già finanziato con fondi comunitari.

La medesima relazione tecnica all'articolo 1 evidenzia al riguardo che il progetto MIAPI è stato finanziato con Fondi comunitari con decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2011.

Articolo 2, commi 4-quater-4-octies

(Esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni delle regioni Campania e Puglia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.

4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.

4-octies. Per le attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi da 4-quater a 4-octies - inseriti dalla Camera - prevedono lo svolgimento di esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni della regione Campania e l'offerta di omologhi esami alla popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

Riguardo alla Campania, il **comma 4-quater** demanda all'amministrazione regionale di definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione ed il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni (esclusi i capoluoghi Napoli e Caserta) di cui all'art. 2, comma 1, della [direttiva interministeriale](#) adottata ai sensi dell'**articolo 1, comma 1**, del presente decreto, che risultino, in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1 della medesima [direttiva interministeriale](#), interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti¹³. Gli esami sono svolti nei limiti delle risorse di cui al successivo **comma 4-octies**, relative al 2014 ed al 2015.

In base al successivo **comma 4-quinquies**, la regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione ed il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. Gli esami sono svolti nei limiti delle risorse di cui al successivo **comma 4-octies**, relative al 2014 ed al 2015.

Il **comma 4-sexies** specifica che gli esami di cui ai **commi 4-quater e 4-quinquies** sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

In base al **comma 4-septies**, il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività in esame.

Per le medesime attività, il **comma 4-octies** reca un'autorizzazione di spesa pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse vincolate all'attuazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. Al riparto delle risorse integrative in oggetto tra le due regioni si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

¹³ I comuni richiamati - che eventualmente rientrano nell'ambito di applicazione della presente norma, in base agli esiti del lavoro del gruppo - sono, rispettivamente per la provincia di Napoli e per la provincia di Caserta, i seguenti: Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Casandrino, Casalnuovo, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mariglianella, Saviano, Melito, Mugnano, Nola, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Roccarainola, Sant'Antimo, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Scisciano, Striano, Terzigno, Villaricca; Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castelvoturno, Cesa, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

Articolo 2, comma 5-bis

(Quota del Fondo unico di giustizia per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania.

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, fino alla conclusione degli interventi di cui al comma medesimo, una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota predetta è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, commessi nel territorio della regione Campania.

Ad una prima lettura appare di non agevole comprensione il riferimento alle confische disposte a seguito "dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,". La disposizione richiede infatti che queste confische siano disposte comunque "nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...", ma non risulta l'esistenza nel vigente quadro normativo di misure di prevenzione che siano disposte nell'ambito di procedimenti penali. Le misure di prevenzione sono infatti disposte nell'ambito di un procedimento a tal fine specificamente configurato che è, appunto, il procedimento di prevenzione¹⁴. Tale procedimento non appare qualificabile come un procedimento penale non avendo ad oggetto l'accertamento di un reato, né le misure di prevenzione, personali o patrimoniali, sono configurate, sul piano normativo, come effetti dell'accertamento di un fatto previsto dalla legge come reato¹⁵.

¹⁴ Per la distinzione fra procedimenti penali e procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione si veda, tra l'altro, proprio il richiamato comma 23 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 2008.

¹⁵ Si vedano in questo senso, a titolo esemplificativo, Cass. pen. Sez. I, 17-05-2013, n. 39204; Cass. pen. Sez. I, 09-11-2012, n. 12003; Cass. Pen. Sent. Sez. I 23-12-2008, n. 47764

Articolo 2-bis

(Disposizioni per garantire trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, individua nel Prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania.

A supporto dell'attività del Prefetto, è previsto operi una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, appositamente istituita presso la medesima prefettura. Funzioni, composizione, risorse umane e strumentali di tale ufficio sono definite con decreto del ministro dell'interno (di concerto con altri ministeri, tra cui quello dell'economia), entro le risorse di quel ministero e senza maggiori oneri.

Il citato decreto ministeriale - sottoposto a previo esame consultivo parlamentare su atti del Governo, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria - provvede anche alla istituzione di un Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il medesimo ministero dell'interno, quale raccordo (non stabile) operativo con gli uffici già esistenti.

Entrambi gli organismi operano con le risorse disponibili a legislazione vigente e non costituiscono articolazione organizzativa di natura dirigenziale, né ufficio di carattere permanente.

L'articolo altresì stabilisce che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture siano effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia (identica norma è recata dall'art. 16, comma

4, del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁶, interventi urgenti relativi al sisma in Abruzzo).

Prevede inoltre (anche in tal caso riprendendo il contenuto del citato art. 16, comma 5 del decreto-legge n. 39 del 2009) ai fini dell'efficacia dei controlli antinfiltrazione mafiosa, la tracciabilità dei flussi finanziari e le costituzione presso la Prefettura di un elenco di fornitori non a rischio di tale infiltrazione (cd. *white list*).

Si ricorda che, sulla base della vigente normativa, sono già previste sia la tracciabilità dei flussi finanziari che le c.d. *white list*.

La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010¹⁷ che prevede in particolare che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. L'art. 1, commi da 52 a 57, del decreto legislativo n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione)¹⁸ ha previsto l'istituzione delle *white list* presso le Prefetture, la cui iscrizione equivale per l'operatore economico a certificazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti. Più precisamente, la *white list* consiste in un elenco, tenuto presso ciascuna Prefettura, in cui sono riportati i nominativi degli operatori economici operanti nei settori a rischio d'infiltrazione mafiosa (noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti etc.).

La normativa di riferimento è contenuta nel d.P.C.M. di attuazione del 18 aprile 2013. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato d.P.C.M., l'iscrizione in *white list* comprova l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011¹⁹) e l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia.

¹⁶ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

¹⁷ L. 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

¹⁸ L. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

¹⁹ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3, comma 1
(Combustione illecita di rifiuti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 256-bis. - *(Combustione illecita di rifiuti)*. -- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata **in aree non autorizzate** è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

1. *Identico:*

«Art. 256-bis. - *(Combustione illecita di rifiuti)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. **Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.**

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, **e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259** in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se **il delitto** di cui al comma 1 è **commesso** nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. **Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».

9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata **di un terzo se il fatto** di cui al comma 1 è **commesso** in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. **I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del **concorrente nel reato**, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. *Identico».*

L'**articolo 3** affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. *terra dei fuochi* (la nota porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell'Ambiente) di una specifica figura di reato - relativa alla "combustione illecita di rifiuti" - attualmente assente dall'ordinamento.

Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (art. 255 e art. 256) del Codice dell'Ambiente, nonché a quelle in materia di bonifica dei siti (art. 257), di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) dello stesso Codice.

Infatti, in base alla normativa previgente al decreto-legge, bruciare rifiuti, anche occasionalmente, integrava, nell'ambito della più ampia categoria di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta, tuttavia, di un reato d'impresa, (essendo sanzionabili i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito solo in via contravvenzionale con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con identica ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il Codice dell'ambiente prevede, inoltre (art. 255, comma 1), un ulteriore illecito consistente nell'abbandono illecito di rifiuti (cd. *discarica abusiva*), sanzionato per via amministrativa, solitamente preparatorio e complementare a quello di illecita combustione introdotto dall'articolo 3 del decreto legge in conversione. L'illecito punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio²⁰.

L'articolo 257 del Codice dell'Ambiente prevede poi alcuni reati contravvenzionali in materia di bonifica dei siti. In particolare, il comma 1 di tale disposizione stabilisce che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del medesimo Codice. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Ai sensi del successivo comma 2 si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la

²⁰ Lo stesso reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. (punito con la reclusione da 3 a 7 anni) - come rilevato dalla stessa relazione al decreto-legge - non è applicabile nel caso degli incendi, pur pericolosi ma di modeste proporzioni nella terra dei fuochi. Giurisprudenza concorde, infatti, distingue il concetto di fuoco da quello di incendio, ravvisando il reato di cui all'art. 423 c.p. solo in presenza di incendi di notevole proporzioni (Cass., sent. n. 2805/1989 ravvisa il reato di incendio "*solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone*" (nello stesso senso, Cass, sent. n. 4417/2009). Analogamente, Cass., sentt. nn. 1802/1995 e 4981/2004 precisano che il delitto di incendio "*deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento...*").

pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'articolo 259 del Codice dell'Ambiente prevede anch'esso un reato contravvenzionale e stabilisce la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e dell'arresto fino a due anni nei confronti di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Infine l'articolo 260 del Codice dell'Ambiente è volto alla repressione delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e prevede la pena della reclusione da uno a sei anni nei confronti di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il comma 1 del nuovo articolo 256-bis introduce, quindi, nel Codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso "da chiunque") il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate²¹.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (art. 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita. Stante il limite massimo di pena, per il reato di cui all'articolo 256-bis è quindi ammessa, ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale, la custodia cautelare in carcere.

L'articolo 256-bis prevede tre circostanze aggravanti.

Se la combustione illecita:

- riguarda rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1);
- avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo (comma 3);

²¹ All'opportunità dell'inserimento nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di una nuova specifica fattispecie di reato volta a reprimere i roghi illeciti nella terra dei fuochi ha fatto esplicito riferimento il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, sentito in audizione il 12 novembre 2013 dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 (Micillo) e C. 342 (Realacci), recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

- è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge n. 225 del 1992, la pena è aumentata (comma 4); non essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo a norma dell'articolo 64 del Codice penale.

Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre:

- analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati "*per la commissione dei delitti di cui al comma 1*"; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede.
- la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o complice dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.

Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede infine che - se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali - si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche alla formulazione del nuovo articolo 256-*bis* introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento. In particolare è stata prevista la sussistenza del delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'articolo citato se è appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in qualsiasi tipo di area (sopprimendo il riferimento alle sole aree non autorizzate) ed è stato stabilito per chi commette il reato di combustione illecita di rifiuti l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica. Le sanzioni previste dal comma 1 del citato articolo 256-*bis* sono state estese anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo Codice dell'Ambiente, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti. E' stata poi apportata una modifica di coordinamento ai commi 3 e 4 del predetto articolo 256-*bis* sostituendo le parole "*delitti*" e "*fatti*" rispettivamente con le parole "*delitto*" e "*fatto*". E' stato inoltre modificato il comma 3 dell'articolo 256-*bis* prevedendo una responsabilità per omessa vigilanza (sugli autori del reato) a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività illecita organizzata. A tali soggetti si applicano altresì le sanzioni amministrative interdittive (interdizione dell'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattazione con la P.A., esclusioni e revoca da finanziamenti, sussidi, ecc.) previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001. La Camera è poi intervenuta sul comma 4 del nuovo articolo 256-*bis*

prevedendo un aumento di pena di un terzo (e non fino ad un terzo come nel testo originario del decreto legge) per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in territori già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché sul comma 5 ridisciplinando l'obbligo di confisca dei mezzi di trasporto dei rifiuti oggetto dei roghi illeciti. Ancora con riferimento al comma 5 si è sostituita la locuzione “*compartecipe del reato*” con quella di “*concorrente nel reato*”.

In relazione alla formulazione del nuovo articolo 256-bis del Codice dell'ambiente potrebbe essere ritenuto opportuno, in primo luogo, valutare la collocazione, per esigenze sistematiche, del nuovo delitto di combustione illecita di cui all'articolo medesimo nel catalogo dei reati del Codice dell'ambiente inclusi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001²². In tale catalogo sono attualmente compresi i meno gravi reati contravvenzionali di cui agli articoli 256, 257 e 259 del citato Codice.

Con specifico riferimento poi al comma 1 del nuovo articolo 256-bis, si osserva che il testo prevede espressamente che il responsabile del reato sia tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Tali obblighi in capo al responsabile del reato in questione sembrerebbero già derivare dai principi generali dell'ordinamento²³ e, relativamente alla materia del danno ambientale, dalle disposizioni di cui al Titolo V della Parte quarta e di cui alla Parte sesta del Codice dell'ambiente²⁴. Ciò parrebbe confermato dalla terminologia utilizzata dal comma 5 del medesimo articolo 256-bis - che si limita a stabilire che sono "fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi" - utilizzando una formulazione che appunto presuppone che tali obblighi siano già previsti da altra fonte normativa. Analogamente i predetti obblighi sono "fatti salvi" nel comma 3 dell'articolo 256 del medesimo Codice dell'ambiente.

Meritevole di attenzione potrebbe altresì ritenersi la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 256-bis del Codice dell'Ambiente. Testualmente tale disposizione prevede che le stesse pene di cui al comma 1 del nuovo articolo 256-bis si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 - sempre del medesimo Codice - in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Al riguardo si rileva che potrebbe ritenersi incerto il significato da attribuire alle parole "in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti". Se infatti tale espressione dovesse significare che la combustione illecita deve aver avuto luogo, allora la previsione del comma 2 sarebbe inutile, poiché non vi può essere alcun dubbio che, in tal caso, si rientrerebbe comunque già nell'ambito di

²² Recante la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

²³ E' fin troppo superfluo richiamare l'articolo 185 del codice penale e gli articoli 2043 e 2059 del codice civile.

²⁴ In tema di rifiuti viene in rilievo anche la specifica previsione di cui all'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006

applicazione del comma 1 del nuovo articolo 256-bis e il problema del concorso delle disposizioni di cui al comma 1 medesimo con quelle di cui agli articoli 255, 256 e 259 sarebbe già risolto dall'incipit dello stesso comma 1 che prevede l'applicazione delle disposizioni da esso recate "salvo che il fatto costituisca più grave reato"²⁵, tenuto conto della circostanza che nessuna delle tre disposizioni richiamate configura per l'appunto un più grave reato (l'articolo 255 citato configura un illecito amministrativo, mentre gli articoli 256 e 259 dei reati contravvenzionali). Se invece dovesse ritenersi che il comma 2 del nuovo articolo 256-bis fa riferimento all'ipotesi in cui le condotte di cui agli articoli 255, 256 e 259 sono poste in essere al fine di commettere la combustione illecita senza che questa abbia avuto luogo, allora - cioè in presenza soltanto di attività preparatorie dirette alla commissione del delitto di cui al comma 1 del nuovo articolo 256-bis - ci si troverebbe di fronte ad un caso di equiparazione, ai fini della pena da irrogare, fra reato tentato e reato consumato la cui compatibilità con il principio di ragionevolezza potrebbe ritenersi problematica²⁶.

Per quel che attiene invece alle modifiche apportate dalla Camera al comma 3 del nuovo articolo 256-bis si è evidenziato come queste siano volte a prevedere che "il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa". La responsabilità cui si fa riferimento sembrerebbe quella per il delitto in questione (nell'ipotesi aggravata in cui è commesso nell'ambito di un'attività di impresa). Muovendo da tale presupposto però - ove si ritenesse che l'omessa vigilanza, oltre a fornire un contributo causale alla verificazione del fatto, sia accompagnata sul piano dell'elemento soggettivo dalla rappresentazione e dalla volizione dell'evento dannoso - allora la previsione potrebbe ritenersi inutile, in quanto a configurare la responsabilità dei soggetti in questione sarebbero già sufficienti le previsioni generali del codice penale in tema di concorso di persone nel reato. Se invece si ritenesse che la previsione configura una forma di responsabilità a titolo di colpa (appunto per omessa vigilanza), allora potrebbe sorgere questione di eventuale compatibilità con il principio di ragionevolezza la mancata previsione, in relazione alla stessa, di un

²⁵ Anche eventualmente in deroga alle previsioni generali in tema di specialità di cui all'articolo 15 del codice penale e all'articolo 9 della legge n. 689 del 1981.

²⁶ Sul punto si rinvia integralmente alle considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1979. In particolare la Corte in tale occasione evidenziò in modo esplicito che " le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto italiano. Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso nell'art. 56 cod. pen., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che il primo è sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verificazione dell'evento peculiare del secondo". In tale sentenza la Corte sottolineò quindi l'esigenza di uno scrutinio particolarmente attento delle ragioni giustificatrici di un'eventuale deroga ai predetti principi e, nel caso qui considerato, tali ragioni non si rinvennero né nel dettato normativo, né nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione.

trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla più grave ipotesi dolosa (si considerino, a puro titolo esemplificativo, quali termini di raffronto i precedenti di cui agli articoli 57, 449 e 450 del Codice penale).

Infine, in merito alla formulazione del comma 5, si osserva che le modifiche introdotte nel primo periodo di tale comma circoscrivono la confisca ai mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del delitto di cui al comma 1 del nuovo articolo 256-bis del Codice dell'ambiente che sono stati "inceneriti in aree o in impianti non autorizzati". Come si è in precedenza evidenziato, il comma 1 del nuovo articolo 256-bis, nella formulazione originaria del decreto legge, sanziona la condotta di chi "appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate", ma nel corso dell'esame la Camera ha approvato un emendamento che, nel citato comma 1, elimina il riferimento alle aree non autorizzate. Ad una prima lettura non appare univoco il motivo per cui tale riferimento verrebbe eliminato nella definizione della nuova condotta delittuosa nello stesso momento in verrebbe invece inserito per circoscrivere l'ambito di applicazione della confisca che consegue alla commissione della stessa. Ancora in ordine al comma 5 del nuovo articolo 256-bis, è stato introdotto un riferimento all'ipotesi del concorso nel reato e sostituito il riferimento al "compartecipe al reato" con quello al "concorrente nel reato". Al riguardo, potrebbe osservarsi come per effetto dei principi desumibili dagli articoli 110 e seguenti del Codice penale, ciascun concorrente già risponde egualmente del reato commesso, salve le eccezioni previste dalle medesime disposizioni del codice penale o da quelle eventualmente presenti in leggi speciali. Se ne potrebbe dedurre il carattere eccedente dei riferimenti al concorso (così come potrebbe ritenersi per il riferimento alla figura del compartecipe nel reato presente nel testo originario del decreto legge).

Articolo 3, commi 2-2-quater

(Impiego delle FFAA in operazione di controllo del territorio per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio **prioritariamente** finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, **di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità** di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.

2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennità

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Il comma 2, come modificato dalla Camera dei Deputati, prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 264, della legge di stabilità per il 2014, si avvalgano di personale militare delle Forze armate -nel numero massimo di 850 unità- posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 della legge n. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi "dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività".

Per quanto concerne più specificamente l'ordinamento delle Forze armate, va ricordato che il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico, già contenuto nell'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante *Norme di principio sulla disciplina militare* e nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, *Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata* (ambedue le disposizioni citate sono state abrogate dall'art. 1 della legge n. 331/2000), è ora rappresentato dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il c.d. Codice dell'ordinamento militare, il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" (tale disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 *Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*).

In relazione alla disposizione in esame, si segnala che la possibilità di fare ricorso alle Forze armate, per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, è stata prevista in diversi provvedimenti d'urgenza.

In particolare, la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, con particolare riferimento alle aree di interesse strategico nazionale destinate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nella Regione Campania, è stata prevista dall'articolo 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; è stato altresì previsto il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

Il *piano di impiego*, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 92/2008, il *piano di impiego* del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce nell'ambito del *piano di impiego* con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Si ricorda che il comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 dispone che, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, il *piano di impiego* possa essere prorogato per due ulteriori semestri²⁷ per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia; il comma 74 stabilisce al contempo un'autorizzazione di spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Il comma 75 stabilisce che al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti sia attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva corrisposta al personale delle Forze armate. Il comma 75 precisa inoltre che quando non sia prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità aggiuntiva per servizi di perlustrazione e pattuglia sia attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

²⁷ Proroghe del *piano di impiego* sono state disposte: dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* fino al 31 dicembre 2010, con un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* fino al 30 giugno 2011, con un'autorizzazione di spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009; dall'art. 33, comma 19 della legge di stabilità 2012 fino al 31 dicembre 2012 con un'autorizzazione di spesa per il 2012 di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate di cui al comma 74 e 5,8 milioni a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75; dall'art. 23 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012 (*spending review*) su cui v. *infra*.

Si ricorda che, successivamente, l'articolo 23 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012 (*spending review*) ha consentito di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del *piano di impiego* di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, disponendo che per la proroga del *piano di impiego* del personale delle Forze armate sia autorizzata per l'anno 2013 una spesa di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale della Forze armate di cui al comma 74 del D.L. 78/2009 e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizia impiegato ai sensi del comma 75 del medesimo decreto legge.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 264 prevede la possibilità di prorogare a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, nell'ambito del *Piano di impiego* di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, autorizzando la relativa spesa pari a 41,4 milioni di euro per l'anno 2014.

Si segnala, inoltre, che il comma 11-ter dell'articolo 12 del decreto legge n. 16 del 2012 (c.d. semplificazioni tributarie), al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, ha previsto la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 aprile 2012), il presidio militare di cui all'articolo 5 del D.L. 195/2009, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

In tempi più remoti, gli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, *interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, avevano attribuito alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie delle autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Le funzioni attribuite sono analoghe a quelle già riconosciute alle Forze armate, nell'ambito dell'operazione "Vespri siciliani", dal D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, e successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti legge.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che la Commissione difesa della Camera ha iniziato l'esame di due proposte di legge (A.C. 833 e A.C. 1806) recanti disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania.

Il testo base approvato dalla Commissione (A.C. 833), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, prevede il ricorso ad un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio, prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

La proposta di legge precisa, altresì, che i militari impiegati nelle richiamate operazioni:

- agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza;
- restano a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
- hanno diritto a percepire una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei Deputati, specifica che, nel corso delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Il comma 2-ter, introdotto dalla Camera dei Deputati, definisce l'ambito temporale di applicazione del provvedimento stabilendo che il richiamato personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 2-quater, introdotto dalla Camera dei Deputati, riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2, una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. Tale indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Il comma 2-quater.1, introdotto dalla Camera dei Deputati durante l'esame in Assemblea, stabilisce che ai fini dell'attuazione del comma 2, venga trasmesso dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie recate dalla legge di stabilità per il 2014 per l'impiego delle FFAA e di polizia nel controllo del territorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3, comma 2-quinquies
(Interventi per la flotta aerea del Corpo forestale dello Stato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La Camera dei deputati ha aggiunto all'articolo 3 il comma 2-quinquies, aumentando di 2.5 milioni di euro, a partire dal 2014, lo stanziamento annuo per il Programma "Interventi per soccorsi" della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare le indagini tecniche da parte degli enti indicati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge in conversione, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola. La copertura dell'onere viene rinvenuta nello stanziamento disposto dal comma 263 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) sul programma "prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", che interessa il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate **anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare**. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».

1. *Identico*:

«3-*ter*. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale **o da leggi speciali** comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. **I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».

L'articolo 4 integra – con un comma 3-ter - l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale.

L'articolo 129 citato, nella formulazione previgente prevede che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (comma 1). Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato (comma 2). Se l'azione penale è esercitata per un reato che ha cagionato un danno erariale, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti (comma 3). Il pubblico ministero invia l'informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-*bis*).

Il comma 3-*ter* in questione è volto ad estendere gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 129 ai reati previsti dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché ai reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente²⁸.

²⁸ Attualmente, il codice penale non contiene uno specifico titolo o capo dedicato ai reati contro l'ambiente. Vi si trova un titolo dedicato ai "*Delitti contro l'incolumità pubblica*" - (tra i quali, l'incendio e l'incendio boschivo (artt. 423 e 423-bis), l'avvelenamento e l'adulterazione di sostanze alimentari (artt. 439 e 440) - che però non è non direttamente finalizzato alla tutela ambientale. Tra le "*Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione*" vi sono, invece, reati come la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis) e la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali (art. 734). Numerosi sono stati i tentativi da parte del Parlamento di introdurre nel

La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. E', infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale:

- debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal Codice dell'Ambiente ovvero se si tratta di un reato previsto dal Codice penale che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente;
- debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda uno dei predetti reati che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.

Il terzo periodo del comma 3-ter prevede che il PM, nell'informare l'autorità amministrativa, indichi le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati in questione sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonché, *ratione materiae*, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate diverse modifiche all'articolo in commento. In particolare è stato modificato il nuovo comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di precisare, rispetto all'obbligo per il pubblico ministero di informare le autorità pubbliche interessate dal reato, ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, che il pubblico ministero è tenuto alla comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla Regione non solo quando l'esercizio dell'azione penale riguardi reati previsti dal Codice dell'ambiente o dal codice penale, ma anche quando si tratti di reati previsti da leggi speciali, sempre che gli stessi comportino un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente. Un'ulteriore modifica è intervenuta sul terzo periodo del citato comma 3-ter, sopprimendo il richiamo alla possibile custodia cautelare dell'indagato. Infine è stato aggiunto un ultimo periodo sempre al comma 3-ter,

codice penale una specifica disciplina dedicata ai reati ambientali. Anche nell'attuale legislatura, la Commissione Giustizia della Camera sta esaminando alcune proposte di legge in materia (AC 957 e abb.).

per specificare che, nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell'ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

Articolo 5, commi 1-3

(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. *Identico.*

2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

2. *Identico.*

3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa,

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.

L'articolo 5, al **comma 1**, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania.

I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA.

Il **comma 2** disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA.

Il **comma 3** dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al D.L. n. 35/2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

Proroga dell'Unità tecnica amministrativa (comma 1)

Il **comma 1** proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 ha istituito la suddetta unità tecnica-amministrativa, per provvedere:

- all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino²⁹.
- per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.

Da ultimo, con l'art. 1 del D.P.C.M. 28 giugno 2013 è stata prorogata l'attività dell'Unità tecnica amministrativa fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle seguenti attività amministrative e contabili relative alla gestione emergenziale dei rifiuti in Campania:

- a) recupero della massa attiva ed estinzione della massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali istituite dall'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008;
- b) procedure di esproprio ed intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali;
- c) gestione del contenzioso afferente alla cessata emergenza;
- d) rendicontazione delle contabilità speciali pregresse.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina della composizione, delle attribuzioni, del funzionamento, nonché del trattamento economico e delle procedure operative dell'UTA, nei limiti dell'organico previsto dall'ordinanza n. 3920 del 2011 e utilizzando le disponibilità residue delle contabilità speciali nn. 5146, 5147 e 5148, a disposizione dell'UTA, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

L'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 2011 reca norme concernenti il personale di cui può avvalersi l'UTA. In particolare: il comma 5 prevede la nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli; il comma 6 prevede che il Capo dell'UTA può avvalersi di un'unità di particolare e specifica competenza e professionalità, cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa; il comma 6 prevede che il Capo dell'UTA è altresì autorizzato ad avvalersi di personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonché, nel limite di 40 unità di alcune categorie di personale ivi menzionate; il comma 7 prevede che il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di quattro unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali; al comma 9, si specifica che il personale di cui ai commi 7 e 8 potrà essere individuato anche nell'ambito delle risorse

²⁹ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 fino al 30 aprile 2012. Con ordinanza n. 73 del 2013, il 2 aprile 2013 è stata dichiarata la fine dell'emergenza, subentrando l'amministrazione ordinariamente competente.

umane già a disposizione delle Unità Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.

L'articolo 3 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012³⁰ ha stabilito che l'UTA, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso l'UTA, di cui all'art. 15 della citata ordinanza n. 3920/2011, nel limite complessivo di trentadue unità, ivi inclusi i titolari di contratti di collaborazione.

Il comma 171 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità (A.C. 1865), in corso di esame parlamentare, prevede che l'Unità tecnica amministrativa è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo, al fine di garantire, in relazione al contenzioso in gestione, l'attività di consulenza all'UTA.

La relazione tecnica al decreto legge in commento non reca, peraltro, alcun elemento di informazione sui commi 1 e 2 dell'articolo 5, anzi sembra essere riferita a un testo non coincidente con quello ad essa corrispondente considerato che, nel sottolineare il carattere ordinamentale della disposizione, segnala che "è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un'importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e consentirà quindi maggiori entrate fiscali".

Al riguardo, non consta la disponibilità di informazioni relativamente ai limiti di organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, nell'ambito dei quali si provvederà a definire la disciplina dell'Unità Tecnica Amministrativa, e alle risorse giacenti sulle contabilità speciali anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non sembra fornire elementi al riguardo.

Risorse per lo smaltimento dei rifiuti e per pagamento debiti (comma 3)

Il **comma 3** dispone che gli enti locali della Regione Campania debbano utilizzare, per l'anno 2014, la "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013), sulla base delle procedure di accesso alla predetta Sezione e nei termini ivi previsti, per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per lo smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa (U.T.A.), ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa U.T.A. che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

La relazione illustrativa al provvedimento in commento afferma che la norma vuole favorire il recupero da parte dell' U.T.A. della somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività che sono alla base della proroga di cui al comma 1.

³⁰ Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) ha istituito un apposito Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle amministrazioni territoriali.

Il Fondo è, in particolare, distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, cap. 7398/MEF), "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", gestita da Cassa depositi e prestiti, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF.

In particolare, la "Sezione enti locali" del Fondo anticipazioni liquidità, è stata dotata - ai sensi del citato articolo 1, comma 10 del D.L. n. 35/2013, come successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 102/2013 - di risorse pari a 3,411 miliardi per il 2013 e a 189 milioni per il 2014. L'importo per il 2014 è stato poi ridotto a 114 milioni di euro ad opera del D.L. n. 93/2013³¹.

Si segnala che a valere sui predetti importi stanziati per il 2013 ed il 2014 sulla Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, Cassa depositi e prestiti ha già ammesso anticipazioni di liquidità agli enti richiedenti per complessivi 3,6 miliardi³², stipulando con essi di contratti di anticipazione. Le anticipazioni di liquidità ammesse da Cassa per l'anno 2013 sono attualmente in corso di erogazione³³.

Le risorse per il 2014 della Sezione enti locali sono comunque destinate ad essere integrate dalle ulteriori risorse previste dall'articolo 13, comma 8 del D.L. n. 102/2013, il quale ha disposto un incremento della dotazione complessiva del Fondo anticipazioni liquidità³⁴ per 7,2 miliardi di euro per il 2014, destinando tale incremento "ad ulteriori pagamenti" rispetto a quelli rispetto a quelli soddisfatti dall'originario decreto-legge n. 35/2013 da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata entro il 28 febbraio 2014, definirà il riparto delle

³¹ L'articolo 11, comma 8 del D.L. n. 93/2013 ha ridotto la dotazione per il 2014 della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità di 75 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti alle fondazioni lirico sinfoniche

³² Si veda in proposito i dati contenuti nell'elenco degli enti beneficiari disponibile sul sito internet di Cassa depositi e prestiti al seguente indirizzo: http://www.cassaddpp.it/static/upload/deb/debiti_pa_allegato-1_elenco-enti-beneficiari_15-05-2013.pdf

³³ Da quanto risulta dall'ultimo aggiornamento del MEF del 29 novembre 2013 sullo stato dei pagamenti dei debiti commerciali, Cassa depositi e prestiti ha provveduto ad erogare agli enti locali nell'anno 2013 risorse per 2,98 miliardi di euro a valere sulle risorse stanziati dal D.L. n. 35 e dal D.L. n. 102.

³⁴ La dotazione complessiva del Fondo anticipazioni liquidità, prevista dall'articolo 1, comma 10 del D.L. 35/2013 come modificato dall'articolo 13, comma 1 del D.L. 102/2013, ammonta a 16,5 miliardi per il 2013 e a 7,3 miliardi per il 2014. Alla dotazione per il 2014 sono stati aggiunti, come sopra evidenziato, ulteriori 7,2 miliardi di euro dall'articolo 13, comma 8 del medesimo D.L. n. 102/2013, che saranno però oggetto di ripartizione tra le tre sezioni del Fondo ad opera di un successivo decreto da adottarsi entro il 28 febbraio 2014.

suddette risorse aggiuntive tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato, nonché i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse.

Si può ritenere pertanto che a tale decreto gli enti locali della Regione Campania dovranno fare riferimento per il pagamento dei propri debiti nei confronti dell'UTA, ovvero anche alle risorse che potrebbero liberarsi in ragione di revoche sulle anticipazioni già concesse da Cassa depositi e prestiti.

Articolo 5, comma 4

(Contribuzione previdenziale per il personale preposto alla gestione di alcuni impianti di collettamento e depurazione in Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

4. *Identico.*

Il **comma 4** dell'**articolo 5** specifica che continuano ad essere effettuati al fondo generale dei lavoratori dipendenti dell'INPS i versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto dal commissario delegato, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

Al riguardo, si ricorda che l'O.P.C.M. 9 maggio 2012, [n. 4022](#), ha stabilito (articolo 1, comma 3) che per la gestione dei richiamati impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, il subentrato Commissario delegato dovesse avvalersi delle unità di personale in quel momento in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del [D.L. 43/2013](#), ha prorogato il richiamato termine al 31 marzo 2014.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa (dell'originario disegno di legge di conversione del presente decreto), la norma ha lo scopo di risolvere un problema applicativo creatosi a seguito della mancanza di una specifica previsione nella richiamata ordinanza n. 4022/2012 circa l'inquadramento del personale in oggetto. Più specificamente, il personale così assunto, proveniente dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici, ha visto applicati, da parte del commissario delegato, i trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi verso l'I.N.P.S., previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei servizi in oggetto. L'I.N.P.S. però, sempre secondo la relazione illustrativa, non ha riconosciuto tale iscrizione, in quanto il commissario delegato è stato considerato datore di lavoro pubblico, in quanto organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, l'Avvocatura di Stato ha stabilito che il fatto che il datore di lavoro sia considerato pubblico non impedisce comunque l'applicazione al personale interessato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici con gestione dell'INPS, pur essendo necessaria un'apposita previsione normativa, come avvenuto alla stregua di precedenti gestioni commissariali (es. i commissari *ad acta* nominati per le province campane nel corso dell'emergenza dei rifiuti). Tale intervento, sempre secondo la relazione, risulta necessario soprattutto al fine di consentire al personale che avesse maturato i requisiti nel periodo commissariale di poter andare in pensione.

Articolo 5, comma 5*(Proroga di gestioni commissariali di talune emergenze ambientali)*

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p>5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del</p>

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
	<p>Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010.</p>

Il **comma 5** dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le seguenti gestioni commissariali riguardanti:

- gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno (art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010);
- la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006).

La proroga fino al 31 dicembre 2013, già disposta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2014. E' la medesima norma ad evidenziare le motivazioni di necessità e urgenza della proroga, *che non risultano invece riportate nel preambolo del decreto legge né nelle relazioni di accompagnamento*, che sono identiche a quelle che hanno giustificato la precedente proroga e che risiedono nella permanenza di gravi condizioni di emergenza ambientale e nell'esigenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle predette gestioni commissariali.

A copertura degli oneri derivanti dalla proroga si dispone l'utilizzo delle risorse già previste per le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel comma, **nonché di quelle previste per la struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, secondo la modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera**

dei deputati, che ha inoltre indicato come limite di spesa il complesso di tali risorse.

Sempre la Camera dei deputati ha modificato il comma 5 al fine di prevedere:

- l'ulteriore differimento fino al 31 Dicembre 2015 della proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno (art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010);
- l'autorizzazione del Commissario straordinario per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno ad avvalersi del personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012 (pari a 21 unità);
- un decreto del Ministro dell'Ambiente per disciplinare le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno.

La proroga delle gestioni commissariali deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali stabilito dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012³⁵. Ai sensi di tale disposizione, le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992³⁶ (emergenze di protezione civile), non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Per la prosecuzione dei relativi interventi il citato comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 59 del 2012 prevede pertanto l'applicazione dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della citata [legge n. 225 del 1992](#), sentite le amministrazioni locali interessate. Conseguentemente, con apposite ordinanze devono essere individuate le amministrazioni subentranti, con poteri ordinari, alle gestioni commissariali.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle due proroghe si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La relazione tecnica, a differenza della relazione tecnica del richiamato decreto legge n. 1 del 2013, non fornisce elementi di informazione in ordine agli aspetti finanziari inerenti alla bonifica delle aree nella regione Campania e alle attività in corso all'interno dello stabilimento Stoppani in merito alla congruità delle risorse disponibili sulle contabilità speciali a fronte degli oneri derivanti dalla prosecuzione al 31 dicembre 2014 degli effetti delle ordinanze in commento.

Di seguito si forniscono nel dettaglio alcuni elementi di informazione concernenti le gestioni commissariali a cui il comma fa riferimento.

³⁵ D.L. 15 maggio 2012, n. 59, Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2012, n. 100.

³⁶ L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno

L'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3891 del 2010³⁷, dispone che il dott. Mario Pasquale De Biase, Commissario delegato per il completamento della liquidazione della struttura commissariale creata per fronteggiare le criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde, dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'O.P.C.M. 3849/2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid S.p.A., e nel rispetto delle determinazioni assunte da parte dell'Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).

Si rammenta inoltre, che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012³⁸ è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale per le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e tutela delle acque superficiali della regione Campania. Si era inoltre previsto che almeno dieci giorni prima del 31 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvedesse ad adottare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che saranno necessari.

L'articolo 2 del D.L. 1/2013, come anticipato, ha prorogato gli effetti dell'articolo 11 dell'O.P.C.M. n. 3891 del 2010 fino al 31 dicembre 2013.

Inquinamento nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto

Con il D.P.C.M. 23 novembre 2006³⁹ è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.

L'O.P.C.M. n. 3554 del 2006⁴⁰, i cui effetti sono prorogati dalla norma in commento, reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l'art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l'articolo 9 dell'O.P.C.M. n. 3721 del 2008⁴¹ la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011⁴² il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri.

Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010⁴³, lo stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011⁴⁴ è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012.

³⁸ Pubblicata nella G. U. 25 settembre 2012, n. 224.

³⁹ Pubblicato nella G. U. 25 novembre 2006, n. 275.

⁴⁰ Pubblicata nella G. U. 12 dicembre 2006, n. 288.

⁴¹ Pubblicata nella G. U. 27 dicembre 2008, n. 301.

⁴² Pubblicata nella G. U. 24 novembre 2011, n. 274.

⁴³ Pubblicato nella G. U. 4 gennaio 2011, n. 2.

⁴⁴ Pubblicato nella G. U. 4 gennaio 2012, n. 3.

L'articolo 2 del D.L. 1/2013, come anticipato, ha prorogato gli effetti dell'O.P.C.M. n. 3554 del 2006 fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni»;

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;

a) *identica;*

a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari»;

b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono

b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. **I soggetti di cui i**

Testo del decreto-legge

avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione **dei** lavori e **di** collaudo, **nonché** per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa **alla** progettazione, **all'affidamento e all'esecuzione** dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, **sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma;** al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a

consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti - degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Le modifiche precedentemente anticipate si traducono in novelle all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009⁴⁵.

Il citato articolo 17, comma 1, del [decreto-legge n. 195 del 2009](#) consente la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008⁴⁶, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale. Il riferimento all'articolo 20 del citato decreto legge n. 185 del 2008 implica che i commissari abbiano poteri di impulso e anche sostitutivi e svolgano, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione degli interventi. In particolare, il comma 4 dell'articolo 20 assegna al commissario delegato, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

I commissari straordinari delegati devono essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.

La norma è stata recentemente novellata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 126 del 2013⁴⁷, non convertito in legge, al fine di estendere da tre a sei anni il termine, decorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Un'identica disposizione è presente nell'ultimo periodo del comma 111 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2014⁴⁸.

La lettera 0a), introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che novella il comma 1, primo periodo, dell'art. 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, è volta a ridurre da 6 anni a 5 anni il termine, decorrente

⁴⁵ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

⁴⁶ D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

⁴⁷ D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Il presente D.L. non è stato convertito in legge (Comunicato 31 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305).

⁴⁸ Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Si segnala che il termine è stato recentemente esteso da 3 a 6 anni dall'ultimo periodo del comma 111 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

La lettera a) volta ad introdurre un termine di quindici giorni, decorrenti dalla richiesta di nomina dei commissari, per l'acquisizione dei pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della Protezione civile, nonché delle regioni o province autonome interessate. Decorso il termine di quindici giorni il decreto di nomina può comunque essere adottato.

La lettera a-bis), anch'essa introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica il comma 1, terzo periodo dell'art. 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di specificare che si applicano le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del medesimo articolo 17, per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari.

La lettera b) aggiunge due periodi dopo il quinto periodo del comma 1 – dell'articolo 17 del decreto legge n. 195 del 2009 - il primo dei quali consente la nomina a commissari straordinari per il dissesto idrogeologico anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. In tale caso, non si applica il comma 9 dell'articolo 20 del decreto legge n. 185 del 2008, che regola la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari.

Nel dettaglio, il citato comma 9 dell'articolo 20 del [decreto-legge n. 185 del 2008](#) demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati. Alla corrispondente spesa si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento con l'esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, concernenti rispettivamente il mancato o impossibile rispetto dei tempi stabiliti dal crono programma e il verificarsi di circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

I commissari hanno, inoltre, la facoltà di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento ed

all'esecuzione dei lavori. Secondo quanto specificato dalla norma, nelle attività precedentemente elencate sono inclusi anche i contratti relativi a servizi e forniture. Al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, lettera b), prevedendo che i soggetti di cui possono avvalersi i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico per l'esecuzione di una serie di attività connesse a lavori, servizi e forniture, non siano indicati dalla norma (come prevede il testo attualmente vigente) ma siano individuati dai decreti di nomina dei commissari medesimi.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è finalizzato a disciplinare l'utilizzo delle risorse e le competenze per l'effettuazione, a decorrere dal 2015, di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, stabilendo innanzi tutto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrino ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse

Il comma prevede infatti che le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della citata legge n. 147 del 2013(stabilità 2014), giacenti, alla tale data, nelle contabilità speciali:

- passino, a partire dal 1° gennaio 2015, nella gestione Presidenti delle regioni, che succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti;
- siano trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali;
- siano rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Si ricorda che il citato comma 111, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, ha destinato al finanziamento di progetti immediatamente cantierabili le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012, pari rispettivamente a 130 milioni e 674,7 milioni di euro. Lo stesso comma individua, tra i progetti cantierabili, quelli da finanziarie con priorità.

Il comma 1-bis dispone inoltre che le regioni:

- succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del citato trasferimento di risorse;
- garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative;
- possono avvalersi, per una serie di attività relative a lavori, servizi e forniture (la norma indica nel dettaglio: progettazione, procedure di affidamento dei lavori, direzione dei lavori e collaudo, ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed

esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture), degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.

Viene altresì previsto che le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico siano utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma con il Ministero dell'ambiente (ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009⁴⁹).

Il comma in esame fa salve comunque:

- le modalità attuative previste dal citato comma 111, che disciplina la procedura da seguire per l'utilizzo delle risorse e le attività programmatiche a decorrere dal 2014;
- le competenze in materia di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo attribuite dall'art. 58, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006⁵⁰ (c.d. Codice ambientale) al Ministero dell'ambiente.

Il comma 1-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, esclude le spese effettuate dalle regioni per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità. A tal fine la norma modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011⁵¹), inserendo una altra voce al lungo elenco di spese escluse dal patto di stabilità; la nuova lettera *n-sexies*) esclude dalle spese considerate ai fini del patto di stabilità quelle effettuate a valere sulle risorse di cui comma 1-bis dell'articolo 6.

⁴⁹ L. 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

⁵⁰ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

⁵¹ L. 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata»;

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del **Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo»;

b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

b) *identica*;

c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

c) *identica*;

d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva

d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: *a)* la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; *b)* alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle

adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: *a)* la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; *b)* alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno **l'80** per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure **e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**, dal piano industriale di conformazione delle

Testo del decreto-legge

attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro **sessanta** giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro **trenta** giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, **sanitaria**, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici»;

proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici»;

f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

f) *identica*;

«9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;

g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

g) dopo il comma 11, **sono aggiunti i seguenti:**

«11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste

«11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione

Testo del decreto-legge

nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

Testo del decreto-legge

socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata
ambientale, a carico del titolare
dell'impresa, ovvero, in caso di
impresa esercitata in forma societaria,
a carico dei soci di maggioranza o
degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che abbiano esercitato
attività di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata prima del
commissariamento. In caso di
proscioglimento del titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al
periodo precedente da tali reati, le
predette somme, per la parte in cui
sono impiegate per l'attuazione
dell'autorizzazione integrata
ambientale e delle altre misure
previste nel piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e
sanitaria, e salvo conguaglio per la
parte eccedente, non sono comunque
ripetibili. In caso di condanna del
titolare dell'impresa o dei soggetti
indicati al primo periodo per i suddetti
reati, resta fermo l'eventuale credito
dello Stato e degli altri eventuali
soggetti offesi, nella misura accertata
dalla sentenza di condanna. Alla data
della cessazione del
commissariamento, sulle somme
trasferite al commissario straordinario
che derivano da sequestri penali, ove
non ancora spese o impegnate dal
commissario medesimo, rivive il
vincolo di sequestro penale».

L'articolo 7, novellato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del

commissario straordinario (prevedendo anche una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali), nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.

Le motivazioni di necessità e urgenza, che giustificano le predette misure, si rinvengono nel preambolo del decreto laddove fa riferimento all'esigenza di un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica a fronte dei profili di complessità che sono emersi nel corso delle attività di attuazione delle prescrizioni delle A.I.A. rilasciate per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto. Le modifiche precedentemente anticipate, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, vanno a novellare in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013⁵², recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

La lettera 0a), inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'*iter* (previsto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013) per la predisposizione del c.d. piano industriale ("piano industriale di conformazione delle attività produttive"), prevedendo che ai fini della sua predisposizione siano valutate anche le eventuali osservazioni pervenute dagli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata.

Il testo vigente prevede che il commissario straordinario comunichi il piano solamente all'impresa commissariata (la norma indica come destinatario il titolare o il socio di maggioranza o il rappresentante legale o altro soggetto designato dall'assemblea dei soci) e non anche agli enti locali territorialmente interessati. Il tenore dell'emendamento in esame sembrerebbe implicitamente disporre la comunicazione del piano anche a tali enti.

La **lettera a)** modifica il procedimento di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (la cui denominazione è recata dal comma 5 dell'art. 1 del [decreto-legge n. 61 del 2013](#)) disciplinato dal primo periodo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013.

Il testo previgente del primo periodo testé citato si limitava a prevedere solamente l'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente, entro 15 giorni dalla sua presentazione. Lo stesso periodo disciplinava, altresì, l'approvazione del c.d. "piano industriale" (la cui denominazione esatta recata dal comma 6 dell'art. 1

⁵² D.L. 4 giugno 2013, n. 61, Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 89.

del decreto-legge n. 61 del 2013 è “piano industriale di conformazione delle attività produttive”, volto a consentire la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza) prevedendo che essa avvenisse con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla sua presentazione.

Il nuovo *iter* procedurale previsto dalla norma in commento per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria prevede:

- l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente, sulla proposta del comitato degli esperti, dei pareri della regione e del commissario straordinario, che sono resi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può comunque essere approvato anche in assenza dei pareri richiesti;
- l'introduzione di un termine temporale preciso per l'approvazione del piano, che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014.

Si rammenta che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A..

La norma in commento, nella sua versione originaria, interviene anche sulla disciplina di approvazione del c.d. “piano industriale” per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nel corso dell'esame in prima lettura la Camera dei deputati ha riscritto la lettera a) del comma 1 al fine di modificare la procedura per l'approvazione dei piani “ambientale” e “industriale”.

Rispetto al testo vigente, che ne attribuisce l'approvazione, rispettivamente al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, viene previsto che i citati piani siano approvati con D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei rispettivi Ministeri (quello dell'ambiente per il piano c.d. ambientale; quello dello sviluppo economico per il piano c.d. industriale).

Vengono conseguentemente introdotte disposizioni volte a disciplinare i termini per la formulazione delle citate proposte.

Si segnala in particolare che nel corso dell'esame presso la camera dei deputati è stato reintrodotta il termine di 15 giorni dalla sua presentazione per l'approvazione del piano industriale, termine presente nella normativa

antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge in esame, ma non contemplato dal decreto-stesso.

Resta fermo il termine finale del 28 febbraio 2014 entro cui deve comunque avvenire l'emanazione del D.P.C.M. di approvazione del piano "ambientale".

Un'ulteriore modifica della procedura di approvazione del c.d. piano ambientale, riguarda l'introduzione del parere del Ministro della Salute sulla proposta del Ministro dell'ambiente per l'emanazione del citato D.P.C.M. di approvazione del piano.

Nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame veniva fornita una descrizione della norma che non appariva corrispondere al testo originario. La relazione infatti affermava che i piani ambientale e industriale dovessero essere approvati con "decreti del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo ai molteplici interessi, non solo strettamente ambientali e industriali toccati da tali piani".

La **lettera b)** incide sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano:

- che esso conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.;
- che esso costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima;
- che il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)⁵³ per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A.

La norma fa rinvio ai procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies*.

L'articolo 29-*octies* disciplina il rinnovo (solitamente quinquennale) dell'A.I.A. o il riesame della stessa. Tale riesame viene effettuato dall'autorità competente quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o sono disponibili nuove tecniche per garantire una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi oppure quando nuove norme o la sicurezza di esercizio lo esigano. L'articolo 29-*nonies* disciplina invece l'aggiornamento dell'A.I.A. in caso di modifiche agli impianti.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del [decreto-legge n. 207 del 2012](#)⁵⁴ stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto sono quelle contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. del 26 ottobre 2012 e che il piano incide su tale provvedimento.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 prevede che l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela

⁵³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

⁵⁴ D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231.

ambientale e sanitaria “equivale a modifica dell’A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell’A.I.A.” non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013. La norma in commento, diversamente, sembrerebbe estendere la portata della citata norma all’intera A.I.A. atteso che configura il piano come “integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale”. Tale disposizione potrebbe dunque ritenersi tale da configurare, limitatamente alle fattispecie disciplinate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal cd. Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), attuativo della normativa europea.

La **lettera b)** in esame precisa che è comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto- legge n. 101 del 2013⁵⁵.

Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, l'art. 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.

La **lettera c)** novella il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale: poiché il piano di tutela ambientale e sanitaria precede quello industriale, una volta approvato il primo (che costituisce integrazione dell'A.I.A. ai sensi della lettera b) dell'articolo in esame) dovranno essere osservati i termini previsti dal piano di tutela ambientale e sanitaria e non quelli dell'A.I.A. originaria.

La **lettera d)** integra le previsioni dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, nelle more dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (per quanto previsto dalla precedente lettera c).

⁵⁵⁵⁵ D.L. 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125.

La disposizione è formulata in termini di norma di interpretazione autentica ed è volta a chiarire i termini in cui debba intendersi rispettata la progressiva adozione delle predette misure ancorandola ad alcuni parametri e alle seguenti condizioni:

- la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA, risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto all'inizio della gestione commissariale;
- alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70% del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazione e prescrizioni.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera d) del comma 1 al fine di aumentare dal 70 all'80 per cento la quota delle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, per le quali, alla data di approvazione del piano "ambientale", siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperarle.

Per consentire la valutazione dei citati parametri, la lettera d) prevede la trasmissione all'ISPRA, da parte del commissario straordinario, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, di una relazione indicante analiticamente gli interventi suddetti.

La **lettera e)** è volta ad introdurre innovazioni procedurali da applicare ai casi in cui l'A.I.A. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti territoriali, dei ministeri e di tutti gli altri enti coinvolti (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, ecc.).

Per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dal " piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario" (**la Camera dei deputati ha modificato disposizione** al fine di indicare l'esatta denominazione del c.d. piano ambientale, vale a dire "piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria"), nonché dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, la norma in esame prevede infatti la convocazione di una conferenza di servizi, gestita a livello centrale, che deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla convocazione, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento dei vari procedimenti amministrativi.

In proposito, la relazione illustrativa segnala che, nel caso dell'ILVA, si tratta di un numero elevatissimo (circa quaranta procedimenti edilizi). La conferenza di servizi è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, su proposta del commissario straordinario ai sensi dell'articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990⁵⁶.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera e) del comma 1 al fine di ridurre - nell'ambito della conferenza di servizi prevista per addivenire ad una celere acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese e assensi necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'AIA e dai piani "ambientale" e "industriale - i termini per l'espressione dei pareri della Commissione VIA sulla valutazione di impatto ambientale o sulla verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*) alla procedura medesima, che vengono ridotti, rispettivamente, da 90 a 60 giorni (per la VIA) e da 45 a 30 giorni (per lo *screening*).

La conferenza di servizi delineata dalla norma in esame ricalca grosso modo la disciplina generale contenuta negli articoli 14 e seguenti della [legge n. 241 del 1990](#), come evidenzia il seguente testo a fronte.

La differenza più rilevante sembrerebbe l'introduzione di un'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancato pronunciamento da parte dell'autorità competente ad emettere la VIA, in deroga al principio generale sancito dal comma 7 dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

La norma in esame dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS (valutazione ambientale strategica). Nei casi di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. La norma prevede che l'intesa si intende, comunque, acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Si evidenzia in proposito che **la Camera dei deputati ha integrato il disposto della lettera e) del comma 1** nella parte in cui disciplina l'*iter* da seguire nei casi di motivato dissenso di alcune amministrazioni, aggiungendo alle amministrazioni citate anche quelle preposte alla tutela sanitaria.

Il comma 1, lettera e) dispone, inoltre, che le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici".

In mancanza di una definizione normativa di "volume tecnico" appare utile richiamare quanto affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui "per l'identificazione della nozione di volume tecnico, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, occorre fare riferimento a tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo negativi ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all'interno della parte abitativa) e ad un rapporto di necessaria

⁵⁶ L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa” (TAR Napoli, sentenza 22 agosto 2013, n. 4132).

La **lettera f)** aggiunge un comma 9-*bis* all’art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire l’inapplicabilità delle sanzioni speciali (previste dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012) durante la gestione commissariale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- rispetto del piano delle misure di tutela ambientale e industriale e del piano industriale;
- progressiva adozione delle misure dell’AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle disposizioni dettate dal comma 8 come novellato dall’articolo in esame.

Viene altresì previsto che le citate sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell’impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere tali atti o comportamenti.

Si ricorda che l’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013 - ferme restando le sanzioni contemplate dalla disciplina in materia di AIA dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 o dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore – punisce la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA con una sanzione amministrativa pecuniaria, escluso il pagamento in misura ridotta, da 50.000 euro fino al 10% del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato.

La **lettera g)** aggiunge un comma 11-*bis* all’art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell’impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Si consente infatti al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso.

Tale procedura prevede che dopo l’approvazione del piano industriale, il commissario straordinario diffida il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza a mettere a disposizione entro 30 giorni le somme necessarie per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano.

Le somme devono essere trasferite su un conto intestato all’azienda commissariata e sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate,

anche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001⁵⁷, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, prevede - a seguito della condanna e fatti salvi i diritti di terzi di buona fede - un obbligo di confisca del prezzo o del profitto del reato; ove ciò non sia possibile, sono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In caso, tuttavia, di inadempimento, anche parziale, al versamento delle somme da parte del titolare dell'impresa la lett. g) prevede che su richiesta del commissario vengano trasferite sul c/c dell'azienda commissariata le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a processi penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA.

Al proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente - l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna.

Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera g) del comma 1 in merito alle misure finalizzate a porre il costo del risanamento ambientale a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata.

La nuova disciplina attribuisce al commissario straordinario il potere, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare le somme per il risanamento.

Nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, è attribuito al commissario il potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale. In particolare il commissario può, alla luce di quanto previsto in materia dal codice civile:

- offrire le nuove azioni in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute
- oppure collocare l'aumento di capitale presso terzi, nel rispetto del diritto di prelazione dei soci della società, nel caso non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

⁵⁷ D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

La nuova disciplina precisa che le azioni di nuova emissione possano essere liberate soltanto mediante conferimenti in denaro. Inoltre, al fine di garantire che le risorse siano effettivamente destinate dall'impresa soggetta a commissariamento all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria, si specifica che i sottoscrittori delle nuove azioni devono "impegnarsi" in tal senso nei confronti dell'impresa stessa nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.

Potrebbe non essere ritenuto chiaro in quale forma debba esprimersi "l'impegno" dei sottoscrittori a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

Resta immutata, rispetto alla versione originale del decreto, - e viene inserita nel nuovo comma 11-*quater*- la disposizione secondo la quale le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Rispetto al testo iniziale del decreto, che prevede (in caso di mancato trasferimento, da parte del titolare dell'impresa, delle somme necessarie agli interventi di risanamento ambientale) il trasferimento al commissario – su sua richiesta - delle somme sequestrate in sede penale, è precisato, nel nuovo comma 11-*quinqües*, che tale trasferimento interviene se non è possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento e comunque entro il 31 dicembre 2014.

Potrebbe osservarsi come tale previsione non risulti ancorata ad un evento certo ed oggettivamente verificabile. Potrebbe non essere ritenuto univoco, inoltre, a chi spetti - e su quali basi - valutare i "tempi compatibili con le esigenze dell'impresa".

Infine potrebbe determinarsi un'incertezza interpretativa se all'individuazione legislativa del termine del 31 dicembre 2014 per il trasferimento al commissario delle somme confiscate consegua un'efficacia transitoria della disciplina in commento.

Le modifiche apportate in sede referente riguardano, inoltre, la specificazione secondo la quale, nei casi di impresa esercitata in forma societaria, si fa riferimento ai procedimenti penali a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori - che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. Al proscioglimento da tali reati, così come già previsto nel decreto legge, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente - l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela

ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

La recente normativa per l'emergenza ambientale e l'ILVA di Taranto

Si ricorda che il decreto-legge n. 61 del 2013 contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare, ai sensi del **comma 5** dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

Al fine di garantire l'attuazione del citato Piano, l'art. 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.

Entro il termine di 30 giorni dal decreto di approvazione del piano di cui sopra, il **comma 6** dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 ha previsto che il commissario straordinario – comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni – predispone il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

Volendo avere una visione di insieme generale delle recenti disposizioni emanate in materia, si ricorda che il decreto-legge n. 61 del 2013 rappresenta il terzo decreto-legge finora emanato per cercare di superare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, che è strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA. La citata emergenza è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto

2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il decreto-legge n. 207 del 2012, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati precedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Lo stesso decreto ha previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Le ulteriori vicende giudiziarie (in particolare il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro, che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione) hanno creato le premesse per l'emanazione del decreto-legge n. 61 del 2013.

Oltre alle già citate disposizioni finalizzate all'emanazione di appositi piani per la tutela ambientale e sanitaria e per la continuazione dell'attività produttiva, il decreto-legge n. 61 del 2013 ha provveduto a sopprimere la figura del Garante (istituita dal decreto-legge n. 207 del 2012).

Articolo 8

(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*quinqies*. - *(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)*. -- 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

1. *Identico:*

«Art. 2-*quinqies*. – *(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN)*. - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei **commi 2 e 3**.

2. *Identico:*

a) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3;

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione

b) *identica*;

c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3 e **in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della società Ilva Spa**;

d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario **provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento**;

e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

(CSC), il commissario straordinario **ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia** e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

(CSC), il commissario straordinario procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito **solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della società Ilva Spa.**

3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera *c)*, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

3. *Identico.*

a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

4. Nelle aree non caratterizzate o che

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'art. 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

La rubrica chiarisce che gli interventi di cui trattasi sono solamente quelli ricadenti nel perimetro del SIN (sito inquinato di interesse nazionale). Tale limitazione tuttavia non viene menzionata nel testo dell'articolo che fa ampio riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Si ricorda che il sito di Taranto è stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998⁵⁸. Con successivo [D.M. del 10 gennaio 2000](#) ne è stata disposta la perimetrazione. La perimetrazione del SIN di Taranto copre una superficie complessiva pari a circa 115.000 ha, di cui 83.000 ha di

⁵⁸ L. 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale.

superficie marina che interessa l'intera area portuale. Il SIN di Taranto viene anche descritto nell'allegato B al DM 18 settembre 2001, n. 468 che riporta, tra l'altro, che "la superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22,0 km² (aree private), 10,0 km² (aree pubbliche), 22,0 km² (Mar Piccolo), 51,1 km² (Mar Grande), 9,8 km² (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km".

Relativamente alla definizione normativa di CSC, si ricorda che essa è contenuta all'art. 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale), secondo cui per CSC si intendono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Ai sensi della successiva lettera d) un sito è definito come potenzialmente contaminato quando uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Il nuovo articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013⁵⁹, ove vengono collocate le disposizioni introdotte dall'articolo in commento, prevede:

- una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo;

In tal caso il comma 2 prevede che gli interventi siano dichiarati indifferibili ed urgenti. Lo stesso comma provvede ad elencare i seguenti criteri e modalità da rispettare nella realizzazione degli interventi, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

- a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'ARPA della regione Puglia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
- b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;
- c) deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale con le modalità di cui al comma 3, che disciplina le modalità con cui deve avvenire il citato campionamento del suolo superficiale. Tale campionamento, che deve precedere la realizzazione di ogni singolo intervento, secondo quanto dispone la norma, deve essere effettuato per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri;

⁵⁹ D.L. 4 giugno 2013, n. 61, Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 89.

Il comma 3 definisce le modalità attuative del campionamento di suolo superficiale: individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; campionamento di 0-1 metri dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti in tale campione composito ai fini della verifica delle CSC; conservazione di una parte dei campioni presso l'ARPA della regione Puglia).

d) il commissario straordinario comunica all'ARPA della regione Puglia l'eventuale ritrovamento di rifiuti nel corso delle attività di scavo, prima di procedere alla loro rimozione, ed al fine di effettuare le necessarie verifiche prima della prosecuzione dell'intervento;

e) qualora il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, a seguito del campionamento del suolo superficiale, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'ARPA della regione Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC;

f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

- un aggravio procedurale, disciplinato dal comma 4, per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo.

In tali casi il comma 4 prevede che gli interventi siano realizzabili solo previa verifica, da parte dell'ARPA della regione Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari.

Lo stesso comma prevede che la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ARPA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo.

Al riguardo, si osserva che per l'ultimo dei termini citati, che fa parte del novellato d.l. 61 del 2013, la norma non specifica il termine di decorrenza dei trenta giorni.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 prevedendo novelle all'articolo 2-*quinquies* (introdotto nel testo del decreto-legge n. 61 del 2013 dal comma 1 in esame). La prima novella chiarisce che il comma 4 disciplina una procedura a parte, separata da quella definita nei commi 2 e 3. Infatti la procedura disciplinata dai commi 2-3 è applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per le matrici suolo e sottosuolo, mentre il comma 4 prevede un aggravio procedurale per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo.

La novella alla lettera c), comma 2, del citato articolo 2-*quinquies* prevede che il campionamento sul fondo scavo del suolo superficiale debba essere effettuato in

contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia, con spese a carico della società Ilva Spa. In correlazione a ciò, con una modifica alla lettera f) del medesimo articolo 2-*quinquies* condiziona il riutilizzo del suolo e del sottosuolo ai risultati dell'analisi da effettuare da parte dell'A.R.P.A. Puglia, con costi a carico della società Ilva Spa.

Con una modifica alla precedente lettera d) si estendono le modalità previste per lo smaltimento dei rifiuti dalla stessa lettera d) alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto per il loro conferimento alle discariche previste dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003⁶⁰ e alla mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento.

Si rammento che l'allegato 2 del [decreto legislativo n. 36 del 2003](#) prevede al numero 5.5 che per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell'aria. Si stabilisce, inoltre, che per la valutazione dei risultati si debba far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre 1994.

Le altre due novelle sono invece finalizzate a sopprimere quelle parti della disposizione (lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 2-*quinquies*) che prevedono il coinvolgimento dell'ARPA Puglia relativamente alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nelle attività di scavo nonché, nei casi in cui il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, all'esecuzione degli interventi necessari al raggiungimento del rispetto delle CSC. Ne consegue quindi che tali attività potranno essere effettuate direttamente e immediatamente dal Commissario.

La Camera dei deputati ha inoltre integrato il disposto del comma 1, novellando l'art. 2-*quinquies* (introdotto nel testo del decreto-legge n. 61 del 2013 dal comma 1 in esame), comma 2, lettera d), relativo alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nelle attività di scavo. Tale attività di rimozione, a seguito della modifica, può essere effettuata direttamente dal Commissario. La novella in esame prevede che il Commissario ne dia però comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente per la necessaria pubblicazione.

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera - dell'art. 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 61 del 2013, è volto ad assicurare l'informazione del pubblico su tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal citato articolo. Viene infatti prescritto che tutti gli interventi e le operazioni citati devono essere documentati e facilmente rintracciabili sul sito *web* del Ministero dell'ambiente.

Il comma 4-ter - inserito dalla Camera - dell'articolo 2-*quinquies* demanda all'Istituto superiore di sanità l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico "Sentieri", relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento ed il potenziamento dei

⁶⁰ D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

medesimi studi epidemiologici, relativi alle contaminazioni delle aree della regione Puglia, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte dall'Istituto superiore di sanità con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia, secondo gli indirizzi e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si stabilisce, in fine, che dall'attuazione del comma non debbano derivare oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che una norma identica a quella di cui al **comma 4-ter** è posta con riguardo alle aree della regione Campania **dal comma 1-bis - anch'esso inserito dalla Camera - dell'articolo 1** del decreto in esame.

Lo studio "Sentieri" riguarda l'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali, attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN).

1. Procedure di contenzioso

La Commissione, avviando il 26 settembre 2013 una specifica procedura di infrazione (n. 2177/2013), ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale.

Si ricorda che lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto era uno degli impianti industriali oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2071, riguardante numerosi stabilimenti industriali privi di autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/1/CE (IPCC). In esito a tale procedura di infrazione, la Corte di giustizia dell'UE, nel marzo 2011, ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per la mancata adozione delle misure necessarie a garantire che il funzionamento degli impianti industriali sia conforme a quanto disposto dalla direttiva ([causa 50/10](#)).

Il 4 agosto 2011, allo stabilimento ILVA di Taranto è stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale (AIA), parzialmente rivista da una successiva nuova autorizzazione rilasciata il 26 ottobre 2012.

Lo stabilimento è, inoltre, oggetto di indagini giudiziarie e, in esito ad esse, anche di provvedimenti cautelari, tra cui, si ricorda, il sequestro di alcune unità produttive.

Infine, il Governo italiano ha emanato una serie di misure legislative volte ad assicurare la continuazione delle attività produttive, sia pure a precise condizioni (si ricordano, in primo luogo, il DL n. 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231/2012;

il DL n. 61/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2013 e il DL n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013).

In particolare, ad avviso della Commissione, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulta inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste dall'AIA dell'ottobre 2012.

Le inadempienze riguardano:

- la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti, il mancato adeguamento della macchine per lo scarico dei materiali e dei nastri trasportatori, al fine di evitare emissioni di polveri;
- la mancata realizzazione di una nuova rete di idranti e di macchine per la nebulizzazione di acqua sui materiali stoccati, sempre al fine di ridurre le emissioni di polveri;
- la mancata adozione di misure per la riduzione delle emissioni di polveri dagli altoforni;
- la mancata copertura delle unità produttive nonché la mancata realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni;
- la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas;
- la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento;
- la mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

Sul rispetto delle altre prescrizioni dell'AIA, le autorità italiane stanno ancora conducendo verifiche.

Alla luce di quanto premesso, ad avviso della Commissione risulta evidente che lo stabilimento siderurgico di Taranto è gestito in violazione dell'articolo 14, lettera a), della direttiva [96/61/CE](#) (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione.

Inoltre, la Commissione sottolinea che l'AIA, che doveva essere rilasciata entro il 30 ottobre 2007, è stata rilasciata solo nell'agosto 2011, malgrado la citata sentenza a conclusione della procedura di infrazione.

La Commissione elenca una serie di circostanze dalle quali risulta evidente la consapevolezza delle autorità italiane delle conseguenze inquinanti della condotta del gestore dello stabilimento.

In particolare, si ricordano:

l'inclusione della zona industriale di Taranto tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) altamente inquinati e da bonificare;

la caratterizzazione cui è stato sottoposto il sito di pertinenza dell'ILVA, da cui è risultato che il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee del sito sono fortemente inquinate. Per il contrasto di tale inquinamento, attribuito dal ministero

dell'Ambiente all'attività produttiva dello stabilimento ILVA (nota 8898/TRI/VIII del 28/3/2013), non risultano ancora intraprese azioni di bonifica;

il grave inquinamento anche dei comuni limitrofi di Taranto, da attribuire all'attività dello stabilimento ILVA. Tale inquinamento è dimostrato dalle ordinanze del sindaco di Taranto che interessano, in particolare, il quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento, nonché dallo stanziamento di 8 milioni di euro disposto dalle autorità italiane per bonificare il quartiere.

La responsabilità dell'attività industriale dello stabilimento ILVA è comprovata dalle dimensioni dello stabilimento medesimo (il più grande stabilimento industriale della provincia di Taranto).

Le altre prove di responsabilità sono individuate dalla Commissione nelle seguenti circostanze:

- la vicinanza dello stabilimento con le zone della provincia di Taranto più inquinate (il quartiere Tamburi e il comune di Statte);
- le rilevazioni del Ministero della salute che provano il livello di inquinamento delle aree di Statte e del quartiere Tamburi. A tali aree sono, inoltre, riconducibili anche le percentuali più alte di ricoveri in ospedali e di decessi per patologie quali il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle respiratorie;
- la condanna della Corte di giustizia europea dell'Italia ([causa C-68/11](#)) per il superamento dei valori limite di PM₁₀ nel 2006 e 2007 in 55 zone e agglomerati italiani, Taranto compresa. Ulteriori superamenti sono stati registrati anche nel 2008 e nel 2011, come risulta dalle valutazioni sulla qualità dell'aria inviate ogni anno dall'Italia alla Commissione.

Il comportamento dell'Italia, ad avviso della Commissione, è in violazione anche dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IPCC, a norma del quale gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento significativo.

Infine, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato anche l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale ([2004/35/CE](#)). In base a tali norme, infatti, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenere i relativi costi (principio "chi inquina paga"). Se l'operatore non adempie, lo Stato può adottare le misure di riparazione necessarie e recuperarne i costi dall'operatore inadempiente.

Secondo la Commissione, non risulta che le autorità italiane abbiano preso provvedimenti in tale senso, dal momento che lo stabilimento ILVA di Taranto continua a inquinare, funzionando in violazione della direttiva IPCC e dell'AIA, le cui scadenze, inoltre, sono state prorogate, differendo nel tempo l'adozione dei provvedimenti che potrebbero ridurre l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

Si ricorda, infine, che l'avvio della procedura di infrazione segue la conclusione della procedura *EU Pilot* (caso 3268/2012 ENVI), avviata dalla Commissione europea sul funzionamento dell'ILVA di Taranto, il 26 maggio 2012, la cui documentazione è disponibile sul sito dell'ISPRA

(http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/monitoraggio-della-commissione-europea).

Articolo 9

(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente: *Identico*

«Art. 65-bis. - *(Misure per la salvaguardia della continuità aziendale).*

-- 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il **comma 1** riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio:

- i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati;

- allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.Lgs 270/1999, cosiddetta "legge Prodi-bis") con un articolo 65-*bis*, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale. Si ricorda che l'articolo 65 del D.Lgs 270/1999 disciplina l'impugnazione degli atti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi a tale liquidazione, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. Contro il decreto del tribunale che decide in camera di consiglio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

In caso di reclamo avverso il decreto del tribunale che ha deciso il ricorso per l'impugnazione degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria, nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, si prevede la proroga del programma del Commissario straordinario.

Il D. Lgs 270/1999 prevede (articolo 54) che il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi in merito al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato si può realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione») b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti») (articolo 27).

Sempre nelle more del definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della validità degli atti di liquidazione, ed in particolare in pendenza del citato reclamo, viene inoltre attribuito ai commissari straordinari il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.

Grazie al **comma 2** tali previsioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse, sotto la supervisione del

Ministro competente, di cui al decreto-legge n. 347/2003 (nota come “legge Marzano”).

Si ricorda che con il decreto-legge 134/2008, noto anche come “decreto Alitalia” l’ambito di applicazione del decreto-legge 347/2003 era stato esteso anche alle imprese che intendono avvalersi, piuttosto che delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>91</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>92</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<u>93</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
<u>94</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
<u>95</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1232 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali"
<u>96</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<u>97</u>	Dossier	Misure sull'imprenditoria giovanile in agricoltura (AA.SS. nn. 287 e 751)
<u>98</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1254 "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
<u>99</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione - Ed. provvisoria
<u>100</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061 "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".